

D.g.r. 18 marzo 2019 - n. XI/1402
Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali - L.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo». Anno 2019

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 10 luglio 2018 - n. XI/64;

Richiamati:

- d.c.r. X/1524 del 23 maggio 2017 «Programma triennale per la Cultura 2017-2019, ai sensi dell'art.9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;
- d.g.r. XI/1332 del 4 marzo 2019 «Programma operativo annuale per la cultura 2019, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo - (a seguito di parere della commissione consiliare)»;

Visti:

- l'articolo 9 della Costituzione italiana, ai sensi del quale «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;
- la legge 7 ottobre 2013, n. 112 «Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 - Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»;
- le pronunce della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 255 e n. 307 del 2004 e n. 285 del 2005) nelle quali è stato precisato che «lo sviluppo della cultura è finalità di interesse generale perseguibile da ogni articolazione della Repubblica» e «le disposizioni che prevedono il sostegno finanziario ad opere ... che presentino particolari qualità culturali ed artistiche si connotano ... nell'ottica della tutela dell'interesse, costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo della cultura (art. 9 Cost.)»;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il decreto legislativo n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e in particolare l'art. 12;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
- il d.l. 244/2016 (convertito nella legge n. 19 del 27 febbraio 2017) che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, al 1 luglio 2017 in materia di registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- la legge 57/2001 ed il recente d.m. del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero per lo Sviluppo Economico recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
- la d.g.r.n. X/7551 del 18 dicembre 2017, avente ad oggetto «Determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018/2020»;
- le linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione del regolamento (UE) n. 651/2014, e dell'art. 53 dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, in data 19 febbraio e 25 marzo 2015;

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) con riferimento alle attività economiche in campo culturale, e in particolare:

- il punto 2.6 relativo all'attività economica nel settore della cultura e conservazione del patrimonio;
- il punto 6.3 con riferimento all'incidenza sugli scambi;

- la Comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione effettuata in data 20 dicembre 2017 - numero SA.49905, con il seguente titolo di aiuto: «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018 - 2020»;

Considerato che in materia di cultura la Regione può concedere contributi per il sostegno di progetti e iniziative, relativamente agli Ambiti di intervento sotto elencati con i rispettivi riferimenti agli articoli della l.r. n. 25/2016:

1. Soggetti partecipati da Regione Lombardia (art. 8);
2. Patrimonio immateriale e lingua Lombarda (artt. 13, 22 e 24);
3. Valorizzazione di biblioteche e archivi storici (artt. 14 e 15);
4. Valorizzazione di musei (art.16);
5. Aree e parchi archeologici (art.17);
6. Siti iscritti o candidati alla lista Unesco e Itinerari culturali (artt. 18 e 20);
7. Promozione educativa e culturale (art. 26);
8. Promozione della musica e della danza (art. 32);
9. Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva (art. 33);
10. Catalogazione patrimonio culturale (art. 38);

Considerata la necessità di garantire *ex ante* criteri minimi uniformi per valutare le tipologie di finanziamento regionale del settore culturale così da permettere, l'emanazione di regimi o aiuti ad hoc con inquadramento e motivazione conformi al diritto dell'UE, come richiesto sia a seguito della politica della Commissione di modernizzazione della disciplina aiuti, sia dagli obblighi di condizionalità *ex ante* propria dei Regolamenti inerenti i Fondi strutturali europei;

Visto il considerando (72) del reg. UE 651/2014 che prevede che nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possano non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri;

Valutato, coerentemente con i criteri di cui alla d.g.r. X/7551/2017 e con quanto indicato nei capitoli 2.6,6.3 e 7.2 con particolare riferimento al punto 207 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 2016/C 262/01), che non sono rilevanti ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato (in quanto l'attività svolta non è economica o non incide nemmeno potenzialmente sugli scambi degli Stati membri) le iniziative relative ai seguenti Ambiti di intervento riconducibili agli articoli della l.r. n. 25/2016:

- Patrimonio immateriale e lingua Lombarda (artt. 13, 22 e 24);
- Valorizzazione di biblioteche e archivi storici (artt. 14 e 15);
- Valorizzazione di musei (art.16);
- Aree e parchi archeologici (art.17);
- Siti iscritti o candidati alla lista Unesco e Itinerari culturali (artt. 18 e 20);
- Catalogazione patrimonio culturale (art. 38);

Valutato, in particolare, che le attività previste negli Ambiti «Aree e parchi archeologici» e « Siti iscritti o candidati alla lista Unesco e itinerari culturali», coerentemente con i criteri di cui alla d.g.r.n. X/7551 del 18 dicembre 2017, tenendo conto anche del Considerando 72 del reg. (UE) 651/2014 rientrano nel compito istituzionale fondamentale di tutela del patrimonio culturale (bene culturale storico e artistico) nell'ambito di una funzione di conservazione di natura autoritativa e pubblicistica che, in coerenza con l'attuale posizione nazionale non rientra nella nozione di concorrenza e mercato, in quanto trattasi di attività finalizzate alla conservazione e valorizzazione di un bene culturale storico artistico; esse, in particolare, potranno riguardare solo interventi

Serie Ordinaria n. 12 - Venerdì 22 marzo 2019

finalizzati alla conoscenza, fruizione pubblica, al miglioramento dell'accessibilità e alla valorizzazione del patrimonio archeologico, degli itinerari culturali e dei siti Unesco, interventi urgenti di recupero di beni culturali mobili ed immobili destinati ad attività culturali;

Ritenuto inoltre che gli interventi di cui al punto precedente «Aree e parchi archeologici» e «Siti iscritti o candidati alla lista Unesco e itinerari culturali» non potranno considerare attività economiche se non in misura residuale;

Dato atto inoltre che, relativamente all'Ambito riconducibile all'art. 8 della l.r.25/2016 «Soggetti Partecipati da Regione Lombardia» (con riferimento ai soggetti che svolgono attività di spettacolo dal vivo) e all'Ambito riconducibile all'art. 32 della l.r. 25/2016 «Promozione della e musica e della danza», in data 18 aprile 2017, sono state approvate dal Coordinamento Tecnico Stato Regioni e Province Autonome le Linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Considerato che per le attività relative ai seguenti Ambiti:

- Soggetti partecipati da Regione Lombardia (art. 8);
- Promozione educativa e culturale (art. 26);
- Promozione della Musica e della Danza (art. 32);
- Promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva (art. 33);

potranno essere presentati progetti con differente dimensione, localizzazione e bacino di utenza, e sarà pertanto necessario valutare caso per caso il regime di aiuti applicabile;

Considerato che le attività relative agli Ambiti di cui al punto precedente:

1. potranno avere rilevanza non economica o non incidere, nemmeno potenzialmente, sugli scambi degli Stati Membri, perché:

- finalizzate a sostenere la fruizione e la partecipazione delle comunità locali e a favorire la promozione di territori svantaggiati sul versante dell'offerta culturale;
- possono presupporre una capacità di richiamare un'utenza esclusivamente di prossimità, stante la loro dimensione, portata e localizzazione; e pertanto non rilevano ai sensi della normativa europea degli aiuti di Stato;

2. potranno - per dimensione e portata degli eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione - presupporre anche la capacità di richiamare un'utenza non di prossimità e pertanto i relativi aiuti dovranno essere adottati e attuati nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 come aiuti in esenzione, in tal caso:

- gli stessi saranno concessi per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a), c) d) ed e) e nella forma di aiuti al funzionamento (par. 3 lett. b) dell'art. 53), per le spese ammissibili dal paragrafo 5 dello stesso art. 53;
- come previsto dai paragrafi 6, 7 e 8 dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 651/2014, come previsto dai paragrafi 6, 7 e 8 dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 i metodi di calcolo all'interno delle misure attuative potranno essere:
 - per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non dovranno superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso; e a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
 - per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non dovrà superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione (funding gap); ciò deve essere garantito ex-ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;

ovvero, in alternativa, per gli aiuti inferiori a 2 milioni di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto potrà essere fissato all'80% dei costi ammissibili;

- non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile, né erogati alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del reg. (UE)

n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/1589;

- sarà possibile cumulare gli aiuti in esenzione nel rispetto dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 651/2014;

Considerato, inoltre, che le iniziative aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 2 del punto precedente saranno adottate e attuate nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014, art. 53 solo nei casi in cui il contributo richiesto ai partecipanti delle attività culturali, per coprire una frazione del costo effettivo, modifichi il carattere non economico delle stesse; a tale proposito sarà individuata nel 50% la soglia massima di contributo privato, derivante dai costi sostenuti da visitatori, da utenti o attraverso altri mezzi commerciali, oltre la quale le attività finanziate assumono un carattere economico;

Ritenuto che i finanziamenti a valere sui bandi/Avvisi, rilevanti ai fini della normativa sugli aiuti di Stato, che saranno adottati a seguito dell'approvazione della presente delibera non saranno erogati:

- a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) 1589/2015;
- a imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Dato atto che, attraverso la verifica della certificazione tramite RNA, non saranno concessi contributi alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) 1589/2015;

Visti:

- il d.lgs. 33/2013 e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021, approvata con deliberazione di Giunta Regionale 4 febbraio 2019 n. XI/1222, che prevedono il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo nei confronti degli enti di diritto privato in controllo pubblico inadempienti in materia di pubblicazione e trasparenza e comunque prima della verifica sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Giunta regionale, circa l'avvenuta pubblicazione di tutti i dati previsti dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, nonché dei provvedimenti di cui all'art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 175/2016;

Preso atto che i dirigenti pro tempore delle Strutture regionali competenti provvederanno agli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato per effetto del d.lgs. n. 97/2016, nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, di cui al comma 2 dello stesso art. 22, nonché quelli in materia di RNA, di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e ss.mm. e ii. in tema di registro nazionale aiuti, sopra richiamati;

Ritenuto, opportuno procedere all'approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali, per progetti e iniziative culturali, relativamente agli Ambiti di intervento di cui ai seguenti Allegati A (parti integranti e sostanziali della presente deliberazione):

- A1 Soggetti partecipati da Regione Lombardia (art. 8);
- A2 Patrimonio immateriale e lingua Lombarda (artt. 13, 22 e 24);
- A3 Valorizzazione di biblioteche e archivi storici (artt. 14 e 15);
- A4 Valorizzazione di musei (art.16);
- A5 Aree e parchi archeologici (art.17);
- A6 Siti iscritti o candidati alla lista Unesco e Itinerari culturali (artt. 18 e 20);
- A7 Promozione educativa e culturale (art. 26);

- A8 Promozione della musica e della danza (art. 32);
- A9 Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva (art. 33);
- A10 Catalogazione patrimonio culturale (art. 38);

Ritenuto di sostenere per l'anno 2019 i soggetti pubblici e privati che operano in campo culturale attraverso i seguenti strumenti:

- bandi per la selezione di progetti relativi a promozione educativa e culturale, biblioteche e archivi storici, musei, promozione e diffusione delle attività cinematografiche, audiovisive, musicali e di danza, aree archeologiche e Siti Unesco, patrimonio immateriale;
- collaborazioni con Soggetti partecipati da Regione Lombardia (art. 8);

Considerato che, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della l.r. n. 19 del 27 giugno 2008, nel caso di progetti presentati da comuni, è prevista una misura premiale per quelli istituiti a seguito della fusione di due o più comuni contigui, secondo le procedure previste dalla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali):

Dato atto:

- che le risorse per la concessione dei contributi ammontano complessivamente a € 6.058.667,00, e trovano copertura negli esercizi di bilancio 2019 e 2020;
- che si procederà a compensazione tra i capitoli di bilancio con appositi atti di variazione a seguito di economie tra i vari ambiti nonchè per rispettare la classificazione del piano dei conti sulla base delle istruttorie dei bandi che ne individuano i beneficiari;

Considerata la suddivisione delle risorse tra i vari ambiti come segue:

A2 - € 550.000,00 per la concessione di contributi per la valorizzazione della lingua lombarda e del patrimonio immateriale (art. 13 e art.24):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 112.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 300.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 37.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 100.000,00

- Linea 1 € 250.000,00 per progetti di salvaguardia con priorità per le tematiche relative alla cultura alimentare tradizionale in ambito alpino, macroregionale ed europeo e al gioco tradizionale;
- Linea 2 € 150.000,00 per progetti relativi a manifestazioni rituali e feste tradizionali;
- Linea 3 € 150.000,00 per progetti relative alla lingua lombarda, attraverso le sue varietà locali

A3 - € 450.667,00 per la concessione di contributi a favore di biblioteche e archivi storici (art. 14 e 15):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 233.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 105.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 77.667,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 35.000,00

A4 € 650.000,00 per il miglioramento delle sedi e delle attrezzature di biblioteche e archivi storici (art. 14 e 15):

Bilancio 2019

Capitolo 5.01.203.12830 per € 300.000,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 187.500,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.01.203.12830 per € 100.000,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 62.500,00

A4 - € 400.000,00 per la valorizzazione dei musei e delle raccolte museali (art. 16):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 200.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 100.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 66.667,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 33.333,00

A4 - € 800.000,00 per il miglioramento delle sedi e delle attrezzature di musei e raccolte museali (art. 16)

Bilancio 2019

Capitolo 5.01.203.12830 per € 350.000,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 250.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.01.203.12830 per € 116.667,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 83.333,00

A5 - € 100.000,00 per progetti di valorizzazione e promozione di aree e parchi archeologici (art. 17):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 25.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 50.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 8.333,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 16.667,00

A5 - € 500.000,00 per il miglioramento delle strutture per la fruizione di aree e parchi archeologici (art. 17):

Bilancio 2019

Capitolo 5.01.203.12830 per € 175.000,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 200.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.01.203.12830 per € 58.333,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 66.667,00

A6 - € 180.000,00 per promozione di siti Unesco e degli itinerari culturali (artt. 18 e 20):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 100.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 35.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 33.333,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 11.667,00

A6 - € 1.000.000,00 per il miglioramento delle strutture per lo sviluppo della fruizione di siti Unesco e itinerari culturali (artt. 18 e 20):

Bilancio 2019

Capitolo 5.01.203.12830 per € 442.625,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 307.375,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.01.203.12830 per € 147.541,67

Capitolo 5.01.203.12075 per € 102.458,33

A7 - € 830.000,00 per la concessione dei contributi di promozione educativa e culturale (art. 26):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 200.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 422.500,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 66.667,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 140.833,00

- € 630.000,00 iniziative di grande impatto sul territorio, interscambi culturali in ambito europeo e internazionale e valorizzazione delle specificità culturali;
- € 200.000,00 per iniziative a valenza regionale di carattere continuativo che si sono contraddistinte per unicità e innovatività e che nel 2019 celebrano un anniversario significativo;

A8 - € 328.000,00 per la concessione di contributi nel settore musicale e di danza (art. 32):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12083 per € 246.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12083 per € 82.000,00

A9 - € 130.000 per la concessione di contributi nel settore cineaudiovisuale (art. 33):

Serie Ordinaria n. 12 - Venerdì 22 marzo 2019

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12083 per € 97.500,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12083 per € 32.500,00

A10 - € 140.000 per la concessione di contributi per la catalogazione del patrimonio culturale (art. 38):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 63.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 42.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 21.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 14.000,00

Acquisito in data 12 marzo 2019 il parere del Comitato di valutazione Aiuti di Stato, costituito con d.g.r. n. 3839 - all. F del 14 luglio 2015 e individuato nelle sue componenti fisse dal decreto del Segretario Generale n. 8713 del 17 luglio 2017 «Individualizzazione dei componenti del Comitato di valutazione Aiuti di Stato e ulteriori determinazioni ai sensi della d.g.r. 6777 del 30 giugno 2017, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 3839/2015 all. F»;

Ritenuto infine di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi regionali 2019, per progetti e iniziative culturali, relativamente agli Ambiti di intervento di cui ai seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- A1 Soggetti partecipati da Regione Lombardia (art. 8);
- A2 Patrimonio immateriale e lingua Lombarda (artt. 13, 22 e 24);
- A3 Valorizzazione di biblioteche e archivi storici (artt. 14 e 15);
- A4 Valorizzazione di musei (art.16);
- A5 Aree e parchi archeologici (art.17);
- A6 Siti iscritti o candidati alla lista Unesco e Itinerari culturali (artt. 18 e 20);
- A7 Promozione educativa e culturale (art. 26);
- A8 Promozione della musica e della danza (art. 32);
- A9 Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva (art. 33);
- A10 Catalogazione patrimonio culturale (art. 38);

2. di stabilire con riferimento ai seguenti Ambiti di intervento e relativi allegati:

- A1 Soggetti partecipati da Regione Lombardia (con riferimento ai soggetti che svolgono attività di spettacolo dal vivo);
- A7 Promozione educativa e culturale;
- A8 Promozione della musica e della danza;
- A9 Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva;

che in sede istruttoria dei progetti presentati, sarà valutato caso per caso se gli stessi siano configurabili, come aiuto di Stato, tenendo anche in considerazione le Linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo approvate dal Coordinamento Tecnico Stato Regioni e Province Autonome. Qualora il progetto presentato sia configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato, il contributo sarà concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Europeo;

3. di stabilire che i finanziamenti a favore degli ambiti di intervento di cui al punto 2 che svolgono attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, saranno assegnati ed attuati nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 art. 1 - 12 ed art. 53 e della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7551;

4. di definire l'ammontare complessivo per la concessione di contributi per progetti, iniziative e interventi culturali in € 6.058.667,00 e trovano copertura negli esercizi di bilancio 2019 e 2020, e che si procederà a compensazione tra i capitoli di bilancio con apposite atti di variazione a seguito di economie tra i

vari ambiti nonchè per rispettare la classificazione del piano dei conti sulla base delle istruttorie dei bandi che ne individuano i beneficiari, suddivise come segue:

A2- € 550.000,00 per la concessione di contributi per la valorizzazione della lingua lombarda e del patrimonio immateriale (art. 13 e art. 24):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 112.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 300.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 37.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 100.000,00

- Linea 1 € 250.000,00 per progetti di salvaguardia con priorità per le tematiche relative alla cultura alimentare tradizionale in ambito alpino, macroregionale ed europeo e al gioco tradizionale;
- Linea 2 € 150.000,00 per progetti relativi a manifestazioni rituali e feste tradizionali;
- Linea 3 € 150.000,00 per progetti relativi alla lingua lombarda, attraverso le sue varietà locali;

A3 - € 450.667,00 per la concessione di contributi a favore di biblioteche e archivi storici (art. 14 e 15):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 233.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 105.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 77.667,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 35.000,00

A3 € 650.000,00 per il miglioramento delle sedi e delle attrezzature di biblioteche e archivi storici (art. 14 e 15):

Bilancio 2019

Capitolo 5.01.203.12830 per € 300.000,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 187.500,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.01.203.12830 per € 100.000,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 62.500,00

A4 - € 400.000,00 per la valorizzazione dei musei e delle raccolte museali (art. 16):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 200.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 100.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 66.667,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 33.333,00

A4 - € 800.000,00 per il miglioramento delle sedi e delle attrezzature di musei e raccolte museali (art. 16):

Bilancio 2019

Capitolo 5.01.203.12830 per € 350.000,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 250.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.01.203.12830 per € 116.667,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 83.333,00

A5 - € 100.000,00 per progetti di valorizzazione e promozione di aree e parchi archeologici (art. 17):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 25.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 50.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 8.333,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 16.667,00

A5 - € 500.000,00 per il miglioramento delle strutture per la fruizione di aree e parchi archeologici (art. 17):

Bilancio 2019

Capitolo 5.01.203.12830 per € 175.000,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 200.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.01.203.12830 per € 58.333,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 66.667,00

A6 - € 180.000,00 per promozione di siti Unesco e degli itinerari culturali (artt. 18 e 20):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 100.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 35.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 33.333,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 11.667,00

A6 - € 1.000.000,00 per il miglioramento delle strutture per lo sviluppo della fruizione di siti Unesco e itinerari culturali (artt. 18 e 20):

Bilancio 2019

Capitolo 5.01.203.12830 per € 442.625,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 307.375,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.01.203.12830 per € 147.541,67

Capitolo 5.01.203.12075 per € 102.458,33

A7 - € 830.000,00 per la concessione dei contributi di promozione educativa e culturale (art. 26):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 200.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 422.500,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 66.667,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 140.833,00

- € 630.000,00 iniziative di grande impatto sul territorio, interscambi culturali in ambito europeo e internazionale e valorizzazione delle specificità culturali;
- € 200.000,00 per iniziative a valenza regionale di carattere continuativo che siano contraddistinte per unicità e innovatività e che nel 2019 celebrano un anniversario significativo;

A8 - € 328.000,00 per la concessione di contributi nel settore musicale e di danza (art. 32):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12083 per € 246.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12083 per € 82.000,00

A9 - € 130.000,00 per la concessione di contributi nel settore cineaudiovisuale (art. 33):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12083 per € 97.500,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12083 per € 32.500,00

A10 - € 140.000,00 per la concessione di contributi per la catalogazione del patrimonio culturale (art. 38):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 63.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 42.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 21.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 14.000,00

5. di demandare ai Dirigenti competenti i provvedimenti di attuazione della presente deliberazione e gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato per effetto del d.lgs. n. 97/2016, nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, di cui al comma 2 dello stesso art. 22, nonché quelli in materia di RNA;

6. di demandare a successivi provvedimenti la possibilità di accogliere le proposte pervenute dagli enti, associazioni e fondazioni partecipate dalla stessa Regione, così come indicato nell'allegato A1, ferma restando la disponibilità di risorse su capitoli della Direzione;

7. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO 1

Procedura per l'assegnazione di contributi economici ai soggetti partecipati da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 8 l.r. 25/2016

L'art. 8 della l.r. 25/2016, comma 1, stabilisce che *“la Regione promuove e sostiene le attività di enti, associazioni e fondazioni partecipati dalla Regione stessa, sia per l'attività di pubblico interesse svolta in ambito culturale sia per lo sviluppo di iniziative culturali anche id respiro nazionale e internazionale”*.

Per enti, associazioni e fondazioni partecipate dalla Regione, ai sensi del suddetto articolo 8, si intendono i soggetti per i quali:

1. La partecipazione di Regione Lombardia è prevista dalla legge;
2. Regione Lombardia ha deliberato l'adesione e la partecipazione ai sensi della l.r. 50/1986

Il comma 2 del richiamato art. 8, stabilisce che *“la Regione provvede, anche mediante la stipula di specifici accordi e convenzioni, a favorire e promuovere la diffusione sull'intero territorio regionale delle attività e delle opportunità culturali offerte dagli enti di cui al comma 1, concorrendo alle finalità previste dai relativi statuti attraverso il sostegno delle attività culturali condivise ed espressamente collegate agli obiettivi regionali”*.

Regione individua quindi nei soggetti partecipati un efficace strumento e supporto per la realizzazione delle strategie e priorità individuate dagli atti di programmazione in ambito culturale e intende sostenere l'attività dei predetti soggetti, mediante contributi di natura economica e organizzativa in relazione a specifiche proposte progettuali di particolare interesse regionale, di alto livello qualitativo o innovativo, nel rispetto dei generali principi di trasparenza, efficienza, economicità e imparzialità

Regione Lombardia invita pertanto i soggetti partecipati a inviare, nel corso dell'anno 2019, proposte progettuali relative agli ambiti di attività definiti dall'art. 2 della l.r. 25/2016 e secondo le priorità individuate nei documenti di Programmazione culturale regionale vigenti, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it.

Iniziative finanziabili

Le proposte progettuali, relative ad attività o interventi dell'anno in corso, potranno avere ad oggetto:

- Progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative, eventi, manifestazioni, ecc.;
- Esecuzione di opere o lavori nonché realizzazione e/o acquisto di forniture, allestimenti e simili destinati alla valorizzazione dei beni culturali di proprietà o in disponibilità del richiedente.

Criteri di valutazione

Nella selezione dei progetti sarà data priorità alle proposte che dimostrino capacità consolidata nella gestione e organizzazione di iniziative ed eventi di forte impatto sul pubblico che contribuiscono alla crescita culturale della società lombarda. In particolare, la valutazione dei progetti avverrà in osservanza ai seguenti criteri:

1. Coerenza e adeguatezza della proposta rispetto alla programmazione regionale e alle priorità dell'Amministrazione;
2. Presenza di significativi elementi di qualità artistico-culturale con riferimento all'ambito e alla tematica proposta;
3. Sostenibilità organizzativa ed economica del progetto e capacità di attrarre forme di finanziamento ulteriori rispetto a quelle regionali;

4. Adeguatezza del piano di fattibilità dove precisare modi, tempi, costi, cronoprogramma, quota di cofinanziamento e previsioni di impatto.

Modalità di sostegno: interventi e spese ammissibili

Possono essere concessi, per i progetti selezionati e compatibilmente con le risorse previste nella programmazione regionale:

- un contributo economico non superiore al 70% del costo complessivo delle iniziative, eventi, manifestazioni, previste in progetto e realizzate nell'anno in corso;
- un contributo in conto capitale non superiore al 50% delle spese riferibili all'anno in corso per lavori, acquisto di beni strumentali;
- l'eventuale supporto della comunicazione istituzionale e l'utilizzo di spazi regionali;

Le modalità di sostegno di cui al presente paragrafo possono essere erogate anche in presenza dei contributi di gestione ai soggetti partecipati ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero in forza di altre disposizioni ad hoc o contenute negli statuti dei singoli enti.

Procedura di valutazione

I progetti saranno esaminati da una Commissione costituita con decreto del Direttore Generale Autonomia e Cultura che ne individua composizione, compiti e regole di funzionamento.

La Commissione procederà alla valutazione delle proposte, e alla individuazione delle modalità di sostegno, sulla base dei criteri e principi di cui al presente provvedimento.

Aiuti di Stato

Con riferimento ai soggetti che non svolgono attività di spettacolo dal vivo, i contributi saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Europeo, solo nel caso in cui, per coprire una frazione del costo effettivo, il contributo richiesto ai partecipanti delle attività culturali modifichi il carattere non economico delle stesse.

Con riferimento ai soggetti che svolgono attività di spettacolo dal vivo, sarà valutato caso per caso se i progetti presentati siano configurabili come aiuto di Stato, ai sensi della normativa europea e tenendo in considerazione le Linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo, approvate dal Coordinamento tecnico Stato Regioni e Province Autonome.

Allegato A2

AMBITO 2 - PATRIMONIO IMMATERIALE E LINGUA LOMBARDA - ART. 13, ART. 22 e ART. 24 L.R. 25/2016

INDICE

- 1. Riferimenti normativi specifici**
- 2. Obiettivi**
- 3. Soggetti beneficiari**
- 4. Tipologie progettuali**
- 5. Linee di intervento**
- 6. Dotazione finanziaria**
- 7. Costo minimo del progetto e quota di contributo regionale**
- 8. Criteri di valutazione**
- 9. Premialità**

1. Riferimenti normativi specifici

- "Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale", Parigi 17 ottobre 2003 - Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).
- Legge 27 settembre 2007, n. 167 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)".
- D.g.r. 5883 del 28 novembre 2016 "Determinazione in ordine all'attuazione del progetto denominato "Alpfoodway: a cross-disciplinary transnational and partecipative approach to Alpine food Cultural heritage" – Programma Europeo Interreg Alpine Space – Cooperation Programme 2014-2020.
- Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo", art. 13, art. 22 e art. 24
- D.c.r. X/1524 del 23 maggio 2017 "Programma operativo Triennale per la Cultura 2017-2019, ai sensi dell'art. 9 della L.r. 25/2016"
- D.g.r. XI/1332 del 04/03/2019 "Programma operativo Annuale per la Cultura 2019, ai sensi dell'art. 9 della L.r. 25/2016"

2. Obiettivi

- Promuovere la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale attraverso progetti di ricerca e produzione di documentazione fotografica e/o audiovisiva per l'implementazione dell'Inventario del Patrimonio Immateriale Regionale (Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia - R.E.I.L.) con priorità per le tematiche relative al gioco tradizionale e al patrimonio alimentare dei territori alpini;
- Riconoscere il valore storico e culturale di significative e rilevanti manifestazioni rituali e festive tradizionali;
- Promuovere la conoscenza della lingua lombarda in tutte le sue varianti;
- Favorire la trasmissione del patrimonio culturale immateriale alle nuove generazioni attraverso progetti di ricerca, elaborazione e riuso creativo di materiali documentari;

- Favorire il coinvolgimento delle comunità attraverso la loro diretta partecipazione a progetti di salvaguardia del proprio patrimonio.

3. Soggetti beneficiari

I destinatari dei contributi sono:

- enti locali singoli o associati, enti e istituzioni ecclesiastiche, altri enti pubblici, enti ed associazioni ai quali partecipino enti locali, soggetti privati aventi la disponibilità dei beni culturali;
- enti, associazioni e fondazioni, e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro;
- istituzioni culturali di interesse regionale, ecomusei riconosciuti, università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale.

4. Tipologie progettuali

- Progetti di ricerca, studio e produzione di documentazione fotografica e/o audiovisiva attinenti elementi significativi del patrimonio culturale immateriale e della lingua lombarda nelle sue varianti;
- progetti per l'organizzazione, la valorizzazione e la promozione di eventi rituali e festivi tradizionali;
- progetti di ricerca finalizzati alla conoscenza della lingua lombarda e delle sue varianti;
- progetti di salvaguardia partecipata con il coinvolgimento delle comunità locali.

5. Linee di intervento

In relazione a quanto previsto dagli strumenti di programmazione triennale e annuale sono individuate le seguenti linee e risorse finanziarie:

- **Linea 1. Progetti di salvaguardia con priorità per le tematiche relative alla cultura alimentare tradizionale in ambito alpino, macroregionale ed europeo e al gioco tradizionale**

I progetti di salvaguardia possono riferirsi a uno o più elementi del patrimonio immateriale riguardanti le cinque categorie in cui si articola l'Inventario del Patrimonio Immateriale regionale (Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia - R.E.I.L.: Oralità, Arti e Spettacolo, Ritualità e Pratiche sociali, Saperi naturalistici, Saperi tecnici e artigianali), con priorità per le tematiche relative al patrimonio alimentare tradizionale in ambito alpino, macroregionale ed europeo e al gioco tradizionale. Possono essere progetti di area tematica, coinvolgere una o più comunità di pratica, interessare ambiti territoriali diversi, avere consistenza scientifica e natura innovativa.

In particolare rientrano in questa linea d'azione:

- azioni di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che coinvolgano direttamente le comunità di interesse, di pratica o d'azione anche in attività di formazione attiva, di ricerca sul campo e/o di valorizzazione dei beni immateriali o attraverso l'organizzazione di forum tematici o territoriali che possano coinvolgere reti associative, istituti scolastici, operatori culturali e turistici;
- produzione di studi, ricerche e documentazione sonora e/o visiva, acquisizione e digitalizzazione di documentazione storica e familiare;

- redazione di testi e montaggio di documentazione audiovisiva finalizzati all'implementazione delle schede dell'Inventario online del Patrimonio Immateriale regionale (Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia - R.E.I.L www.intangiblesearch.eu - Sezione Lombardia);
- produzione di documentazione multimediale di qualità.

I progetti che otterranno il contributo, se ritenuti idonei, saranno inseriti dell'Inventario del Patrimonio Immateriale regionale Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia - R.E.I.L www.intangiblesearch.eu) e dovranno prevedere la compilazione della scheda Inventario per la pubblicazione online.

• **Linea 2. Manifestazioni rituali e festive tradizionali**

Promozione di riti religiosi e laici, feste, pratiche sociali collettive e private legate ai cicli di vita e dell'anno, o ad altri momenti significativi, nelle loro sopravvivenze e/o nelle riproposte contemporanee.

Tali manifestazioni rituali e festive tradizionali devono essere documentate da elementi che comprovino la storicità dell'evento da almeno 50 anni, anche se interrotte per periodi significativi, la qualità artistica e creativa, la connessione con il territorio e la comunità locale.

In particolare rientrano in questa linea d'azione:

- materiali di ricerca storica e contemporanea relativi ai processi partecipativi delle comunità per l'ideazione, la preparazione e lo svolgimento dell'evento rituale;
- attività di organizzazione e promozione dell'evento rituale, corredati da materiali di ricerca storica e contemporanea;
- produzione di ricerche, studi, documentazione sonora e/o visiva, acquisizione di archivi familiari, documentazione storica;
- produzione di documentazione multimediale di qualità;
- redazione di testi e montaggio di documentazione audiovisiva finalizzati all'implementazione delle schede dell'Inventario online del Patrimonio Immateriale regionale (Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia - R.E.I.L www.intangiblesearch.eu - Sezione Lombardia);
- partecipazione a rassegne, eventi culturali o iniziative di interscambio culturale in ambito europeo e internazionale.

I soggetti beneficiari di contributi per l'organizzazione di manifestazioni rituali e festive tradizionali – Linea 2 – devono dimostrarne la titolarità organizzativa e/o amministrativa e contabile al fine di ottenere la concessione dell'eventuale contributo. Il progetto candidato, o singole attività previste, non potranno essere cofinanziati su altri bandi regionali o nazionali.

I progetti che otterranno il contributo, se ritenuti idonei, saranno inseriti dell'Inventario del Patrimonio Immateriale regionale Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia - R.E.I.L www.intangiblesearch.eu) e dovranno prevedere la compilazione della scheda Inventario per la pubblicazione online.

• **Linea 3. Lingua lombarda attraverso le sue varietà locali**

Valorizzazione del patrimonio linguistico lombardo, che si esprime nella grande varietà delle singole voci locali, quale elemento costitutivo del patrimonio culturale e componente essenziale dell'identità sociale e storica regionale.

I progetti possono favorirne la conoscenza attraverso:

- produzione di ricerche, studi, documentazione contemporanea e storica, con priorità riferite a: lessici legati al patrimonio alimentare, lessici legati ai saperi tecnici e produttivi, toponomastica georeferenziata e creazione di inventari di toponimi.

I progetti che otterranno il contributo, se ritenuti idonei, potranno contribuire alla elaborazione di schede lessicali da inserire nel database dell'Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS).

6. Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie ammontano a **€ 550.000,00** così suddivise sulle tre linee:

- Linea 1 **€ 250.000,00** per progetti di salvaguardia con priorità per le tematiche relative alla cultura alimentare tradizionale in ambito alpino, macroregionale ed europeo e al gioco tradizionale;
- Linea 2 **€ 150.000,00** per progetti relativi a manifestazioni rituali e festive tradizionali;
- Linea 3 **€ 150.000,00** per progetti relativi alla lingua lombarda, attraverso le sue varietà locali

Eventuali risorse residue assegnate a una delle tre linee sopra indicate, non utilizzate, potranno essere destinate alle altre linee, scorrendo le graduatorie dei progetti ammissibili non finanziati. In base ai progetti presentati e alla graduatoria finale potranno essere variate le risorse a bilancio tra Istituzioni private e Amministrazioni pubbliche.

Eventuali, ulteriori risorse che si rendessero disponibili saranno ripartite tra le tre linee.

7. Costo minimo del progetto e quota di contributo regionale

La dimensione finanziaria dei progetti dovrà essere almeno pari a 10.000,00 euro, mentre il contributo concedibile sarà pari ad un massimo di 60.000,00 euro.

L'importo complessivo dei singoli progetti potrà superare le dimensioni finanziarie indicate, mentre il contributo concedibile non potrà comunque superare la soglia massima fissata in 60.000,00 euro.

Il soggetto richiedente dovrà garantire un cofinanziamento minimo pari al 25% del costo totale del progetto; tale cofinanziamento potrà essere garantito da risorse proprie o di soggetti terzi, pubblici e/o privati.

Il contributo regionale assegnato potrà risultare inferiore a quanto richiesto e comunque non superiore al 75% del costo del progetto indicato nella domanda.

Intensità massima del contributo regionale	Importo minimo del progetto	Importo massimo del contributo regionale
75%	€ 10.000	€ 60.000

8. Criteri di valutazione

La valutazione dei progetti, che dovranno essere coerenti con gli obiettivi di cui al precedente punto 2 e con gli strumenti di programmazione triennale e annuale della Direzione Generale Autonomia e Cultura, avverrà mediante l'applicazione di criteri scelti nell'ambito del seguente elenco, non necessariamente uguali per tutte le linee:

- coerenza del progetto agli obiettivi generali, alle finalità e alle linee di intervento;
- rilevanza e pertinenza rispetto al contesto di riferimento;
- rilevanza storico-culturale della manifestazione e attività collaterali di studio e ricerca;
- qualità e articolazione del progetto, chiarezza espositiva;
- coerenza del piano di attività agli obiettivi del progetto;
- congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi;
- ricadute sui territori interessati e/o in altri territori;
- competenza ed esperienza del soggetto proponente in riferimento alla proposta progettuale;
- adeguatezza e rilevanza delle professionalità e dei curricula dei soggetti coinvolti;
- percentuale di cofinanziamento.

La valutazione dei progetti produrrà tre distinte graduatorie.

Saranno finanziati i progetti che otterranno un punteggio superiore al punteggio minimo richiesto, stabilito nell'Invito pubblico.

9. Premialità

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito, saranno inoltre applicate, solo alle proposte progettuali che avranno raggiunto il punteggio minimo richiesto nell'Invito pubblico, dei punteggi premiali scelti nell'ambito del seguente elenco, non necessariamente uguali per tutte le linee:

- progetti presentati da comuni istituiti a seguito della fusione di due o più comuni contigui, secondo le procedure previste dalla legge regionale 15/12/2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), ai sensi dell'art. 20, comma 4 della l.r. n.19 del 27/06/2008;
- progetti che incentivino e supportino i giovani nella fruizione del patrimonio culturale e/o nell'esercizio di attività culturali, stimolando lo sviluppo di nuove idee, sperimentazioni e forme di divulgazione, con l'obiettivo di rendere la cultura uno strumento di aggregazione e di rivitalizzazione dei territori e delle comunità;
- progetti che sviluppino iniziative collegate alle celebrazioni per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci;

- progetti che promuovano azioni volte a favorire la partecipazione agli eventi culturali e alla fruizione di beni storico artistici delle persone con disabilità.

Allegato A3

AMBITO BIBLIOTECHE E ARCHIVI – ARTT. 14 E 15 L.R. 25/2016

Progetti per la valorizzazione di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale, nonché del patrimonio librario e documentario

Regione Lombardia intende sostenere per l'anno 2019 progetti che valorizzano il patrimonio librario e documentario e promuovono i servizi offerti a tutti i cittadini lombardi da biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale.

INDICE

1. Riferimenti normativi specifici
2. Modalità di intervento
3. Soggetti che possono accedere ai contributi
4. 1. Valorizzazione e promozione delle biblioteche e degli archivi (spese correnti)
 - Tipologie progettuali
 - Risorse finanziarie
 - Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento
 - Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto
4. 2. Miglioramento delle sedi e delle attrezzature di biblioteche e archivi (spese di investimento)
 - Tipologie progettuali
 - Risorse finanziarie
 - Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento
 - Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto
5. Modalità e procedure

1. Riferimenti normativi specifici

- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.
- L.r. 7 ottobre 2016, n. 25, artt. 14 e 15
- Programma Triennale per la Cultura 2017-2019, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2016;
- Programma operativo annuale per la cultura – 2019, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2016.

2. Modalità di intervento

Inviti alla presentazione di progetti per la valorizzazione del patrimonio librario e documentario e per lo sviluppo dei servizi di biblioteche, sistemi bibliotecari e archivi di enti locali o di interesse locale

3. Soggetti che possono accedere ai contributi

Enti pubblici e soggetti privati (senza fini di lucro), singoli o associati, proprietari o gestori di biblioteche e archivi di cui garantiscano l'apertura al pubblico.

4.1. Valorizzazione e promozione delle biblioteche e degli archivi (spese correnti)

Tipologie progettuali

- promozione della lettura con particolare attenzione a specifiche categorie di utenti: portatori di handicap, bambini e anziani;

- incremento della fruizione dei servizi e valorizzazione delle collezioni librerie e documentarie, ai fini dell'ampliamento del pubblico delle biblioteche;
- descrizione archivistica con utilizzo della piattaforma software "Archimista", promossa e sostenuta da Regione Lombardia, che prevede standard descrittivi di riferimento nazionali e internazionali;
- catalogazione per l'arricchimento del catalogo locale e nazionale SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale).

Risorse finanziarie

Per le attività da realizzare nel 2019 le risorse finanziarie disponibili a bilancio per l'ambito biblioteche e archivi sono quantificate complessivamente in Euro 450.667,00, salvo eventuali successive integrazioni di risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto proposto dovrà avere un valore complessivo compreso tra 5.000,00 e 20.000,00 euro. Il soggetto presentatore dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 30% del costo complessivo del progetto, con risorse proprie e/o con finanziamento di soggetti terzi.

Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

La selezione e la valutazione dei progetti, considerati gli obiettivi della l.r. 25/2016 nonché le priorità individuate dalla programmazione triennale e annuale, saranno svolte utilizzando i seguenti criteri:

- capacità di incrementare la fruizione delle raccolte di biblioteche e archivi nonché i servizi messi a disposizione, anche attraverso strategie di fidelizzazione del pubblico;
- qualità e sostenibilità del progetto; congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi;
- rilevanza dei beni culturali oggetto dell'intervento e/o impatto dell'iniziativa proposta, anche con riferimento al bacino di utenza destinatario;
- rete di partenariato coinvolta; partecipazione attiva di soggetti del territorio, con competenze diversificate, nella realizzazione del progetto;
- azioni di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati con coinvolgimento del pubblico;
- percentuale di cofinanziamento in misura superiore al minimo previsto, pari al 30% del costo complessivo del progetto.

Ai progetti presentati potranno essere assegnate premialità, secondo modalità e misure indicate nell'Invito stesso.

4.2. Miglioramento delle sedi e delle attrezzature di biblioteche e archivi (spese di investimento)

Tipologie progettuali

- allestimento e arredo di sezioni e sale di biblioteche e archivi, anche con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità e mettere a disposizione nuovi servizi rivolti a specifiche categorie di pubblico;
- implementazione di attrezzature tecnologiche per sviluppare la fruizione delle raccolte e dei servizi, ampliare la connessione con reti e servizi informativi, promuovere la conoscenza delle collezioni documentarie;
- restauro di beni librari e archivistici, già catalogati e disponibili al pubblico.

Risorse finanziarie

Per il biennio 2019-2020 le risorse finanziarie disponibili a bilancio per l'ambito biblioteche e archivi sono quantificate complessivamente in Euro 650.000,00 salvo eventuali ulteriori disponibilità di risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto proposto dovrà avere un valore complessivo compreso tra 10.000,00 e 200.000,00 euro. Il soggetto presentatore dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 50% del costo complessivo del progetto, con risorse proprie e/o con finanziamento di soggetti terzi. Gli enti locali - per interventi su strutture e impianti di loro proprietà - dovranno garantire un cofinanziamento non inferiore al 30% del costo complessivo del progetto.

Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

La selezione e la valutazione dei progetti, considerati gli obiettivi della l.r. 25/2016 nonché le priorità individuate dalla programmazione triennale e annuale, saranno svolte utilizzando i seguenti criteri:

- qualità e sostenibilità del progetto;
- congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi;
- realizzazione e avvio di nuovi servizi rivolti a specifiche categorie di pubblico;
- capacità di ampliare l'accesso ai servizi e la fruizione delle raccolte di biblioteche e archivi;
- rilevanza dei beni culturali oggetto dell'intervento e/o impatto della realizzazione sull'ampliamento della fruizione;
- azioni di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati con coinvolgimento del pubblico;
- percentuale di cofinanziamento in misura superiore al minimo previsto, pari 50% del costo complessivo del progetto.

Ai progetti presentati potranno essere assegnate premialità, secondo modalità e misure indicate nell'Invito stesso.

5.Modalità e procedure

Gli inviti alla presentazione dei progetti - nei quali saranno indicate le modalità e i termini di presentazione delle proposte, i requisiti di partecipazione, le modalità di applicazione dei criteri di valutazione nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici - saranno approvati con atto dirigenziale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande e la valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili saranno condotte da apposito nucleo di valutazione.

Allegato A4

AMBITO MUSEI – ART. 16 L.R. 25/2016

Progetti per la valorizzazione del patrimonio e dei servizi di musei e raccolte museali, di sistemi museali locali e reti regionali di musei

Regione Lombardia intende sostenere per l'anno 2019 progetti che promuovono e valorizzano le attività dei musei e il patrimonio di beni e saperi in essi conservato.

INDICE

1.Riferimenti normativi specifici

2.Modalità di intervento

3.Soggetti che possono accedere ai contributi

4.1 Valorizzazione e promozione dei musei e delle raccolte museali (spese correnti)

- Tipologie progettuali
- Risorse finanziarie
- Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento
- Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

4.2 Miglioramento delle sedi e delle attrezzature di musei e raccolte museali (spese di investimento)

- Tipologie progettuali
- Risorse finanziarie
- Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento
- Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

5.Modalità e procedure

1.Riferimenti normativi specifici

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i.;
- Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo”, art. 16;
- Programma Triennale per la Cultura 2017-2019, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 25/2016;
- Programma operativo annuale per la cultura – 2019, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 25/2016.

2.Modalità di intervento

Inviti alla presentazione di progetti per la valorizzazione del patrimonio e lo sviluppo dei servizi di musei, raccolte museali, sistemi museali locali e reti regionali di musei.

3.Soggetti che possono accedere ai contributi

Enti pubblici e soggetti privati senza fini di lucro che siano:

- titolari o gestori di raccolte museali o musei
- coordinatori di sistemi museali locali
- promotori di reti regionali di musei.

Le raccolte museali, i musei, i sistemi museali devono essere istituiti e operativi al momento della presentazione della domanda.

4.1 Valorizzazione e promozione dei musei e delle raccolte museali (spese correnti)

Tipologie progettuali

- Educazione al patrimonio culturale
- Progetti di studio e ricerca
- Comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale musealizzato anche tramite le tecnologie multimediali
- Formazione del personale museale.

Risorse finanziarie

Per il 2019 le risorse finanziarie disponibili a bilancio sono quantificate complessivamente in € 400.000,00, salvo eventuali successive integrazioni nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto dovrà avere un costo complessivo compreso tra 5.000,00 e 20.000,00 euro; il soggetto proponente dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 30 % del costo complessivo del progetto.

Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

La selezione e la valutazione dei progetti, considerati gli obiettivi della l.r. 25/2016, nonché le priorità individuate dalla programmazione triennale e annuale, saranno svolte utilizzando i seguenti criteri:

- capacità di incrementare la valorizzazione e la fruizione dei servizi e del patrimonio di musei e raccolte museali, anche attraverso strategie di fidelizzazione dei diversi pubblici;
- capacità di favorire la qualificazione e la crescita professionale del personale di musei e raccolte museali;
- qualità e sostenibilità del progetto, congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi;
- capacità di favorire il raggiungimento o il potenziamento dei requisiti previsti per il riconoscimento regionale (d.g.r. 11643/2002; d.g.r. 8509/2008; d.g.r. 1018/2018);
- rilevanza e impatto dell'iniziativa proposta, anche con riferimento al bacino di utenza destinatario;
- qualità del partenariato coinvolto; partecipazione attiva di soggetti del territorio, con competenze diversificate, nella realizzazione del progetto;
- presenza di azioni di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati con coinvolgimento del pubblico;
- percentuale di cofinanziamento in misura superiore al minimo previsto, pari al 30% del costo complessivo del progetto.

Ai progetti presentati da istituti riconosciuti ai sensi della d.g.r. 11643/2002 e della d.g.r. 8509/2008 saranno assegnate premialità; ulteriori premialità potranno essere assegnate secondo modalità e misure indicate nell'invito stesso.

4.2 Miglioramento delle sedi e delle attrezzature di musei e raccolte museali (spese di investimento)

Tipologie progettuali

- Allestimenti museali permanenti, finalizzati al miglioramento dell'esposizione, della conservazione dei beni e della fruizione da parte del pubblico

- Restauro dei beni e delle collezioni facenti parte del patrimonio musealizzato
- Miglioramento dell'accessibilità e della fruizione per categorie di pubblico svantaggiate
- Implementazione di attrezzature tecnologiche per lo sviluppo della fruizione delle raccolte e dei servizi, la conoscenza del pubblico, la connessione con reti e servizi informativi.

Risorse finanziarie

Per il biennio 2019-2020 le risorse finanziarie disponibili a bilancio sono quantificate complessivamente in € 800.000,00, salvo eventuali ulteriori disponibilità di risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto dovrà avere un costo complessivo compreso tra 10.000,00 e 200.000,00 euro; il soggetto proponente dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 50% del costo complessivo del progetto. Gli enti locali - per interventi su strutture e impianti di loro proprietà - dovranno garantire un cofinanziamento non inferiore al 30% del costo complessivo del progetto.

Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

La selezione e la valutazione dei progetti, considerati gli obiettivi della l.r. 25/2016, nonché le priorità individuate dalla programmazione triennale e annuale, saranno svolte utilizzando i seguenti criteri:

- capacità di incrementare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio di musei e raccolte museali;
- qualità e sostenibilità del progetto, congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi;
- capacità di favorire il raggiungimento o il potenziamento dei requisiti previsti per il riconoscimento regionale (d.g.r. 11643/2002; d.g.r. 8509/2008; d.g.r. 1018/2018);
- rilevanza, impatto e/o urgenza dell'intervento proposto, anche con riferimento al bacino di utenza destinatario;
- rete di partenariato coinvolto; partecipazione attiva di soggetti del territorio, con competenze diversificate, nella realizzazione del progetto;
- presenza di azioni di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati con coinvolgimento del pubblico;
- percentuale di cofinanziamento in misura superiore al minimo previsto.

Ai progetti presentati da istituti riconosciuti ai sensi della d.g.r. 11643/2002 e della d.g.r. 8509/2008 saranno assegnate premialità; ulteriori premialità potranno essere assegnate secondo modalità e misure indicate nell'invito stesso.

5.Modalità e procedure

Gli inviti alla presentazione dei progetti - nei quali saranno indicate le modalità e i termini di presentazione delle proposte, i requisiti di partecipazione, le modalità di applicazione dei criteri di valutazione nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici - saranno approvati con atto dirigenziale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande e la valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili saranno condotte da apposito nucleo di valutazione.

Allegato A5

AMBITO AREE E PARCHI ARCHEOLOGICI – ART. 17 L.R. 25/2016

Progetti di valorizzazione del patrimonio archeologico

Regione Lombardia intende sostenere per l'anno 2019 progetti di conoscenza, protezione, valorizzazione e miglioramento dell'accessibilità del patrimonio archeologico lombardo.

INDICE

1.Riferimenti normativi specifici

2.Modalità di intervento

3.Soggetti che possono accedere ai contributi

4.1 Valorizzazione e la promozione di aree e parchi archeologici (spese correnti)

- Tipologie progettuali
- Risorse finanziarie
- Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento
- Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

4.2 Miglioramento delle strutture per la fruizione di aree e parchi archeologici (spese di investimento)

- Tipologie progettuali
- Risorse finanziarie
- Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento
- Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

5.Modalità e procedure

1.Riferimenti normativi specifici

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
- L.R. 25/2016, art. 17
- Programma Triennale per la Cultura 2017-2019, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2016;
- Programma operativo annuale per la cultura – 2019, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2016.

2.Modalità di intervento

Inviti alla presentazione di progetti per la conoscenza, la conservazione, il miglioramento dell'accessibilità e la valorizzazione di aree e parchi archeologici della Lombardia e dei reperti ivi presenti.

3.Soggetti che possono accedere ai contributi

- Soggetti pubblici e privati aventi la disponibilità dei beni o che siano stati individuati per la loro valorizzazione e/o gestione con atto formale;
- Enti pubblici, università pubbliche e private della Lombardia, fondazioni e associazioni in partenariato con i soggetti di cui al punto precedente.

4.1. Valorizzazione e la promozione di aree e parchi archeologici (spese correnti)

Tipologie progettuali

- Progetti di studio e ricerca aventi ad oggetto aree e parchi archeologici
- Attività di educazione al patrimonio archeologico in aree e parchi archeologici
- Comunicazione e valorizzazione del patrimonio archeologico anche tramite le tecnologie multimediali.

Risorse finanziarie

Per il 2019 le risorse finanziarie disponibili a bilancio per spese correnti per l'ambito aree e parchi archeologici sono quantificate complessivamente in € 100.000,00, salvo eventuali successive integrazioni di risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto dovrà avere un costo complessivo compreso tra 5.000,00 e 20.000,00 euro; il soggetto proponente dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 30% del costo complessivo del progetto.

Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

La valutazione dei progetti, che dovranno essere coerenti con gli obiettivi della l.r. 25/2016 e con le priorità individuate dalla programmazione triennale e annuale, sarà svolta utilizzando i seguenti criteri:

- qualità e sostenibilità del progetto, congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi, coerenza con gli obiettivi, le linee di intervento e le priorità;
- riconosciuto valore culturale del bene e/o impatto dell'intervento proposto, anche con riferimento al bacino di utenza destinatario;
- qualità del partenariato coinvolto; partecipazione attiva di soggetti del territorio, con competenze diversificate, nella realizzazione del progetto;
- capacità di incrementare la fruizione culturale dei beni coinvolti da parte di persone con disabilità;
- capacità di incrementare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio archeologico anche attraverso strategie di fidelizzazione dei diversi pubblici;
- percentuale di cofinanziamento in misura superiore al minimo previsto, pari al 30% del costo complessivo del progetto;
- presenza di azioni di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati con coinvolgimento del pubblico nonché sviluppo di attività di archeologia pubblica .

Ai progetti presentati potranno essere assegnate premialità, secondo modalità e misure indicate nell'invito stesso.

4.2. Miglioramento delle strutture per la fruizione di aree e parchi archeologici (spese di investimento)

Tipologie progettuali

- Interventi di restauro e risanamento conservativo del patrimonio archeologico;
- Ricerca, scavo e indagine in ambito archeologico;
- Acquisizione da parte di enti pubblici di terreni sui quali siano in corso scavi archeologici o sui quali insistano beni immobili di interesse archeologico o in cui sia stata accertata la presenza di reperti archeologici, nonché di aree di rispetto intorno ad aree archeologiche;

- Realizzazione di strutture stabili al servizio della valorizzazione e gestione di aree e parchi archeologici, realizzazione di percorsi per la fruizione, abbattimento di barriere architettoniche;
- Realizzazione e installazione nelle aree e parchi archeologici (o nelle loro immediate vicinanze) di supporti informativi (ad es. pannelli esplicativi, postazioni multimediali, segnaletica), finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione dell'area oggetto dell'intervento.

Risorse finanziarie

Per il 2019 e 2020 le risorse finanziarie disponibili a bilancio per spese di investimento per l'ambito aree e parchi archeologici sono quantificate complessivamente in € 550.000,00, salvo eventuali ulteriori disponibilità di risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto dovrà avere un costo complessivo compreso tra 10.000,00 e 200.000,00 euro; il soggetto proponente dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 50 % del costo complessivo del progetto. Gli enti locali - per interventi su strutture e impianti di loro proprietà - dovranno garantire un cofinanziamento non inferiore al 30% del costo complessivo del progetto.

Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

La valutazione dei progetti, che dovranno essere coerenti con gli obiettivi della l.r. 25/2016 e con le priorità individuate dalla programmazione triennale e annuale, sarà svolta utilizzando i seguenti criteri:

- qualità e sostenibilità del progetto, congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi, coerenza con gli obiettivi, le linee di intervento e le priorità;
- riconosciuto valore culturale del bene coinvolto e/o impatto dell'intervento proposto, anche con riferimento al bacino di utenza destinatario;
- qualità del partenariato coinvolto; partecipazione attiva di soggetti del territorio, con competenze diversificate, nella realizzazione del progetto;
- interventi previsti da piani di conservazione programmata già adottati;
- capacità di incrementare la fruizione culturale dei beni coinvolti da parte di persone con disabilità;
- percentuale di cofinanziamento in misura superiore al minimo previsto;
- presenza di un modello gestionale per la fruizione pubblica culturale del bene oggetto di intervento;
- urgenza e indifferibilità dell'intervento proposto, adeguatamente documentata (es. con parere espresso dalla competente Soprintendenza);
- funzionalità dell'intervento progettato rispetto a programmi di gestione del territorio anche sovraregionali (integrazione con reti, sistemi museali, ecomusei, distretti culturali etc.);
- presenza di azioni di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati con coinvolgimento del pubblico.

Ai progetti presentati potranno essere assegnate premialità, secondo modalità e misure indicate nell'invito stesso.

5.Modalità e procedure

Gli inviti alla presentazione dei progetti - nei quali saranno indicate le modalità e i termini di presentazione delle proposte, i requisiti di partecipazione, le modalità di applicazione dei criteri di valutazione nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici - saranno approvati con atto dirigenziale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande e la valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili saranno condotte da apposito nucleo di valutazione.

Allegato A6

AMBITO SITI UNESCO E ITINERARI CULTURALI – ARTT. 18 E 20 L.R. 25/2016

Progetti di valorizzazione dei siti UNESCO e degli itinerari culturali.

Regione Lombardia intende sostenere per l'anno 2019 progetti di conoscenza, protezione, valorizzazione e miglioramento dell'accessibilità dei siti UNESCO lombardi (sia i siti già riconosciuti ed inclusi nella World Heritage List sia quelli per cui sia in corso la candidatura) e degli itinerari culturali (riconosciuti dal Consiglio d'Europa o già inseriti all'interno di specifici progetti di programmazione regionale).

INDICE

1. Riferimenti normativi specifici
2. Modalità di intervento
3. Soggetti che possono accedere ai contributi
4. 1. **Promozione di siti UNESCO e itinerari culturali (spese correnti)**
 - Tipologie progettuali
 - Risorse finanziarie
 - Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento
 - Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto
4. 2. **Miglioramento delle strutture per lo sviluppo della fruizione di siti UNESCO e itinerari culturali (spese di investimento)**
 - Tipologie progettuali
 - Risorse finanziarie
 - Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento
 - Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto
5. Modalità e procedure

1. Riferimenti normativi specifici:

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
- L.R. 25/2016, artt. 17, 18 e 20
- Programma Triennale per la Cultura 2017-2019, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2016;
- Programma operativo annuale per la cultura – 2018, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2016.

2. Modalità di intervento

Inviti alla presentazione di progetti per la conoscenza, il miglioramento dell'accessibilità e la valorizzazione del patrimonio archeologico, degli itinerari culturali e dei siti UNESCO lombardi.

3. Soggetti che possono accedere ai contributi

- A)** Soggetti pubblici e privati aventi la disponibilità dei beni o che siano stati individuati per la loro valorizzazione e/o gestione con atto formale;
- B)** Enti pubblici, università pubbliche e private della Lombardia, fondazioni e associazioni, in partenariato con i soggetti di cui al punto A.

4.1. Promozione di siti UNESCO e itinerari culturali (spese correnti)

Tipologie progettuali

- Interventi di conoscenza e valorizzazione, educazione al patrimonio culturale afferente ai siti UNESCO
- Attività di sostegno alla ricerca e predisposizione dei materiali per la stesura dei dossier di candidatura
- Attività di sostegno alla realizzazione e aggiornamento dei piani di gestione
- Interventi di conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale afferente agli itinerari culturali

Risorse finanziarie

Per il 2019 le risorse finanziarie disponibili a bilancio per spese correnti per l'ambito siti UNESCO e itinerari culturali sono quantificate complessivamente in € 180.000,00 salvo eventuali successive integrazioni di risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto dovrà avere un costo complessivo compreso tra 5.000,00 e 30.000,00 euro; il soggetto proponente dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 30% del costo complessivo del progetto.

Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

La valutazione dei progetti, che dovranno essere coerenti con gli obiettivi della l.r.25/2016 e con le priorità individuate dalla programmazione triennale e annuale, sarà svolta utilizzando i seguenti criteri:

- qualità e sostenibilità del progetto, congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi, coerenza con gli obiettivi, le linee di intervento e le priorità;
- riconosciuto valore culturale del bene coinvolto e/o impatto dell'intervento proposto, anche con riferimento al bacino di utenza destinatario;
- rete di partenariato coinvolta, partecipazione attiva di soggetti del territorio, con competenze diversificate, nella realizzazione del progetto;
- inserimento dell'azione all'interno del piano di gestione adottato per il sito;
- capacità di incrementare la fruizione culturale da parte di persone con disabilità;
- percentuale di cofinanziamento garantita al progetto in superamento della quota minima richiesta;
- presenza di un modello gestionale per la fruizione pubblica culturale dei beni oggetto di intervento;
- funzionalità dell'intervento progettato rispetto a programmi di gestione del territorio anche sovraregionali (integrazione con reti, sistemi museali, ecomusei, distretti culturali etc.);
- previsione di iniziative di educazione al patrimonio, finalizzate alla sensibilizzazione della comunità locale nonché sviluppo di attività di archeologia pubblica;
- tipologia delle iniziative di promozione e comunicazione relative al progetto;

4.2. Miglioramento delle strutture per lo sviluppo della fruizione di siti UNESCO (spese di investimento)**Tipologie progettuali**

In coerenza con le finalità previste dalla legge e con gli obiettivi della programmazione regionale si identificano per la concessione dei contributi in conto capitale le seguenti tipologie:

- Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia relativi a beni immobili e/o complessi architettonici di interesse culturale ai sensi del d.lsg. del 22.1.2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", destinati ad uso pubblico con finalità culturali.
- Interventi di restauro, risanamento conservativo, ricerca, scavo e indagine in ambito archeologico inserito all'interno della WHL-
- Realizzazione di strutture stabili al servizio della valorizzazione e gestione di siti UNESCO realizzazione di percorsi per la fruizione, abbattimento di barriere architettoniche.
- Realizzazione e installazione nei siti (o nelle loro immediate vicinanze) di supporti informativi (ad es. pannelli esplicativi, postazioni multimediali, segnaletica), finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento.

Risorse finanziarie

Per il biennio 2019 - 2020 le risorse finanziarie disponibili a bilancio per spese di investimento per l'ambito siti UNESCO sono quantificate complessivamente in € 1.000.000,00 salvo eventuali ulteriori disponibilità di risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto dovrà avere un costo complessivo minimo di euro 10.000,00 euro; i soggetti proponenti dovranno garantire un cofinanziamento non inferiore al 50% del costo complessivo del progetto. Gli enti locali - per interventi su strutture e impianti di loro proprietà - dovranno garantire un cofinanziamento non inferiore al 30% del costo complessivo del progetto.

Il contributo massimo erogabile da Regione Lombardia non potrà superare i 200.000,00 euro.

Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto presentate tramite inviti

La valutazione dei progetti, che dovranno essere coerenti con gli obiettivi della l.r. 25/2016 e con le priorità individuate dalla programmazione triennale e annuale, sarà svolta utilizzando i seguenti criteri:

- qualità e sostenibilità del progetto, congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi, coerenza con gli obiettivi, le linee di intervento e le priorità;
- riconosciuto valore culturale del bene culturale coinvolto e/o impatto dell'intervento proposto, anche con riferimento al bacino di utenza destinatario;
- rete di partenariato coinvolta, partecipazione attiva di soggetti del territorio, con competenze diversificate, nella realizzazione del progetto;
- interventi previsti da piani di conservazione programmata già adottati;
- capacità di incrementare la fruizione culturale da parte di persone con disabilità;
- percentuale di cofinanziamento garantita al progetto in superamento della quota minima richiesta;
- presenza di un modello gestionale per la fruizione pubblica culturale del bene oggetto di intervento;
- eventuale parere espresso dalla competente Soprintendenza;
- funzionalità dell'intervento progettato rispetto a programmi di gestione del territorio anche sovregionali (integrazione con reti, sistemi museali, ecomusei, distretti culturali etc.);

- previsione di iniziative di educazione al patrimonio, finalizzate alla sensibilizzazione della comunità locale e attività di archeologia pubblica;
- iniziative di promozione e comunicazione relative al progetto;

Ai progetti presentati tramite invito potranno essere assegnate premialità, secondo modalità e misure indicate nell'invito stesso.

5.Modalità e procedure

Gli inviti alla presentazione dei progetti - nei quali saranno indicate le modalità e i termini di presentazione delle proposte, i requisiti di partecipazione, le modalità di applicazione dei criteri di valutazione nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici - saranno approvati con atto dirigenziale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande e la valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili saranno condotte da apposito nucleo di valutazione.

Allegato A7**AMBITO – PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE – ART. 26 L.R. 25/2016**

- 1. Obiettivi**
- 2. Soggetti beneficiari**
- 3. Tipologie progettuali**
- 4. Dotazione finanziaria**
- 5. Contributo regionale e quota di cofinanziamento**
- 6. Criteri di valutazione**
- 7. Determinazione del contributo**
- 8. Aiuti di stato**
- 9. Responsabile del procedimento**

1. Obiettivi

- Diffusione del patrimonio culturale lombardo attraverso proposte progettuali di ampio respiro che comprendano anche la partecipazione a programmi e scambi culturali interregionali, macroregionali, nazionali e internazionali.
- Valorizzazione delle specificità territoriali e delle tradizioni culturali lombarde, con particolare riguardo alle iniziative maggiormente radicate sul territorio e di maggiore richiamo in termini di pubblico.
- Promozione di eventi volti alla celebrazione di fatti, personaggi, avvenimenti, di rilievo storico almeno nazionale e con uno stretto legame con la storia della Lombardia e delle sue comunità.
- Valorizzazione e promozione dell'arte contemporanea in Lombardia attraverso iniziative che abbraccino l'arte contemporanea in tutte le sue principali forme espressive anche legate alle nuove tecnologie e al digitale.
- Promozione di nuove proposte caratterizzate da un elevato grado di innovazione e creatività e dalla sperimentazione di nuove forme di fruizione degli eventi e di coinvolgimento del pubblico, anche in contesti non usuali.
- Sostegno a progetti volti al miglioramento dell'accesso e della partecipazione dei cittadini lombardi alla cultura con riferimento particolare alle persone con disabilità.
- Promozione della dimensione terapeutica della cultura, anche mediante forme innovative di arte terapia.

2. Soggetti beneficiari

I beneficiari ammissibili sono soggetti pubblici e privati, legalmente costituiti da almeno tre anni, senza finalità di lucro, che presentino nello statuto la finalità di promozione educativa e culturale, ovvero dimostrino una consolidata esperienza nel settore e svolgano attività continuativa di promozione educativa e culturale da almeno tre anni in Lombardia.

Esclusioni

Le presenti disposizioni non riguardano i soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 25/2016 e che sono stati selezionati, con d.d.s. 29 giugno 2018 n. 9667, quali beneficiari del contributo regionale per l'ambito Promozione educativa culturale iniziative triennali 2018 – 2020.

3. Tipologie progettuali

Progetti annuali di promozione educativa e culturale, quali:

- Eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi;
- Attività didattiche che favoriscono l'integrazione delle attività educative con quelle culturali;

- Eventi divulgativi relativi a ricerche, studi e documentazione attinenti ai beni e alle attività culturali.

Le proposte progettuali devono essere coerenti con le seguenti linee d'intervento:

Linea A. Iniziative di grande impatto sul territorio, interscambi culturali in ambito europeo e internazionale e valorizzazione delle specificità culturali

Iniziative di interscambio culturale in ambito macroregionale, europeo e internazionale volte a valorizzare l'attrattività del territorio lombardo e a favorire il coinvolgimento del pubblico anche in contesti inusuali o attraverso la sperimentazione di nuove forme di fruizione. Tali iniziative possono essere realizzate privilegiando il modello a rete per favorire scambi sinergici e interdisciplinari.

Iniziative diffuse sul territorio, volte a favorire il recupero e la fruizione della memoria storica e delle tradizioni lombarde anche con un riscontro in ambito nazionale, europeo e internazionale.

Manifestazioni e studi per la commemorazione di personalità storico-artistiche e letterarie che hanno contribuito con la loro opera ad elevare il prestigio e l'immagine della Lombardia a livello nazionale ed internazionale.

Iniziative contraddistinte da elementi di originalità con particolare riferimento al dialogo interattivo tra linguaggi artistici differenti, all'utilizzo di nuove tecnologie, alla sperimentazione e attenzione per i linguaggi artistici contemporanei.

Linea B. Iniziative a valenza regionale di carattere continuativo che si sono contraddistinte per unicità e innovatività e che nel 2019 celebrano un anniversario significativo

Iniziative di promozione educativa e culturale che hanno sviluppato nel tempo, in modo regolare e continuativo, esclusive proposte culturali, che si sono concretizzate in attività consolidate, estendendo la diffusione della ricchezza culturale lombarda anche in ambito internazionale

4. Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie, salvo eventuale successiva integrazione di risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ammontano complessivamente a **€ 830.000**, così suddivise sulle due linee previste e descritte al punto precedente:

- **€ 630.000** per iniziative di grande impatto sul territorio, interscambi culturali in ambito europeo e internazionale e valorizzazione delle specificità culturali;
- **€ 200.000** per iniziative a valenza regionale di carattere continuativo che si sono contraddistinte per unicità e innovatività e che nel 2019 celebrano un anniversario significativo.

Eventuali risorse residue assegnate a una delle due linee sopra indicate e non utilizzate potranno essere destinate all'altra linea.

5. Contributo regionale e quota di cofinanziamento

Linee	Contributo minimo	Contributo massimo
A. Iniziative di grande impatto sul territorio, interscambi culturali in ambito europeo e internazionale e valorizzazione delle specificità culturali	€ 8.000,00	€ 20.000,00

B. Iniziative a valenza regionale di carattere continuativo che si sono contraddistinte per unicità e innovatività e che nel 2019 celebrano un anniversario significativo	€ 25.000,00	€ 50.000,00
---	-------------	-------------

Il contributo regionale assegnato potrà risultare inferiore a quanto richiesto e comunque non superiore al 50% del costo del progetto indicato nella domanda. Pertanto il soggetto richiedente dovrà garantire la copertura della restante parte, con risorse proprie o finanziamenti di soggetti terzi pubblici e/o privati, al fine di coprire l'intero costo del progetto.

6. Criteri di valutazione

Relativi al Soggetto

- Capacità di operare in rete e/o in partnership, intesa come capacità a operare in collaborazione tra più soggetti e in modalità coordinate su di un progetto comune.
- Essere/Non essere un soggetto che svolge attività di rilevanza regionale nel settore della promozione educativa culturale ai sensi dell'art. 7 della l.r. 25/2016.

Relativi al Progetto

- Capacità di sostenibilità economica, intesa come orientamento a perseguire maggiori livelli di autonomia economico-finanziaria.
- Coerenza della proposta progettuale con gli obiettivi, le linee di intervento sopra descritte e con le finalità dettagliate attraverso gli strumenti di programmazione triennale e annuale.
- Qualità della proposta progettuale, relativamente all'efficacia della programmazione, alla presenza di elementi innovativi nell'offerta, alla capacità di diffusione dell'offerta sul territorio regionale, macroregionale, nazionale e internazionale.

Ai progetti valutati secondo sopradetti criteri, che avranno ottenuto il punteggio minimo richiesto, potranno essere assegnate delle premialità attinenti a una o più delle seguenti priorità relative a iniziative che:

1. incentivino e supportino **i giovani** nell'esercizio di attività culturali, stimolando lo sviluppo di nuove idee, sperimentazioni e forme di divulgazione, con l'obiettivo di rendere la cultura uno strumento di aggregazione e di rivitalizzazione dei territori e delle comunità;
2. sviluppino iniziative in occasione di significative **ricorrenze culturali e celebrazioni storiche**, di rilievo regionale o sovraregionale, con particolare riferimento alle celebrazioni per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, per i centocinquant'anni dalla morte di Carlo Cattaneo, per i duecentovent'anni dalla morte di Giuseppe Parini e per i cento anni dalla nascita di Gianni Brera, nonché alle celebrazioni storiche in memoria della battaglia di Solferino e San Martino, combattuta il 24 giugno 1859;
3. sviluppino **progetti integrati**, nei quali, oltre alle attività prevalenti appartenenti al presente Ambito, siano anche previste azioni strettamente coerenti e collegate ai progetti stessi, riferite ad uno o più degli altri ambiti.
4. promuovano azioni volte a favorire la partecipazione agli eventi culturali delle persone con **disabilità**.

Formazione delle graduatorie

A seguito dell'applicazione dei criteri di valutazione e delle eventuali premialità saranno definite due graduatorie di merito in base al punteggio ottenuto. Saranno finanziati i soggetti che otterranno un punteggio superiore al punteggio minimo richiesto, che sarà stabilito nell'invito pubblico.

7. Determinazione del contributo

L'entità del contributo regionale sarà determinata tenendo conto del punteggio ottenuto e del costo complessivo del progetto.

8. Aiuti di Stato

In sede istruttoria, sulla base dei progetti presentati, dovrà essere valutato caso per caso se gli stessi presuppongano la capacità di richiamare un'utenza non di prossimità.

Nei casi in cui i progetti presentassero tale capacità e l'attività dei soggetti richiedenti il contributo regionale si configurasse come economica, i relativi aiuti saranno adottati nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014, art. 53 e della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato 2016/C 262/01.

In particolare i finanziamenti saranno concessi come aiuto in esenzione per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a), c), d), e), f) e nella forma di aiuti al funzionamento per le spese ammissibili di cui al par. 5 dello stesso art. 53.

Ai fini della valutazione economica, saranno considerati i casi in cui l'attività dei soggetti sia finanziata per oltre il 50% da entrate derivanti dai contributi dei visitatori o degli utenti o attraverso altri mezzi commerciali e abbiano la capacità di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri.

In tal caso, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 53 par. 8, l'agevolazione finanziaria complessivamente assegnata, costituita da tutti i contributi e finanziamenti pubblici per la realizzazione del progetto, non potrà in ogni caso superare l'80% delle entrate. La verifica del limite massimo dell'80% relativo all'aiuto pubblico, sarà effettuata, in fase di rendicontazione, considerando sia il contributo regionale a fondo perduto, sia eventuali ulteriori contributi pubblici. Pertanto, in fase di predisposizione del piano finanziario del progetto, il soggetto richiedente dovrà tenere conto del rispetto di tale limite.

Ai fini dell'ammissibilità sono esclusi i soggetti che si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in quanto applicabile.

Ai fini dell'erogazione dei contributi sarà verificato che i soggetti non siano destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589.

9. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Autonomia e Attività culturali.

Allegato A8**AMBITO 8 - PROMOZIONE DELLA MUSICA E DELLA DANZA**

- 1. Obiettivi**
- 2. Soggetti beneficiari**
- 3. Linee di intervento e tipologie progettuali**
- 4. Dotazione Finanziaria**
- 5. Soglie minime di accesso e quota di cofinanziamento**
- 6. Criteri di valutazione**
- 7. Determinazione del contributo**
- 8. Aiuti di Stato**
- 9. Responsabile del procedimento**

1. Obiettivi

Regione Lombardia intende sostenere progetti che mirano a promuovere la fruizione dello Spettacolo come fattore di aggregazione e di sviluppo economico e sociale dei cittadini e del territorio di appartenenza e la produzione e circuitazione di spettacoli dal vivo.

In particolare Regione Lombardia intende:

- Promuovere la cultura musicale e coreutica
- Qualificare ed ampliare la diffusione, la circuitazione e la fruizione di musica e di danza in tutte le sue espressioni
- Valorizzare le capacità di costituire forme di partenariato proponendo progetti integrati anche a livello internazionale
- Sostenere la produzione della danza
- Favorire l'ampliamento e la diversificazione della domanda con particolare attenzione ai giovani anche attraverso azioni mirate di avvicinamento, di formazione e fidelizzazione del pubblico
- Promuovere l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione anche attraverso l'integrazione di diverse forme espressive
- Promuovere il ricambio generazionale
- Valorizzare la capacità gestionale e la sostenibilità economica del progetto culturale
- Valorizzare il radicamento e l'identità territoriale lombarda

2. Soggetti beneficiari

Sono ammissibili a contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere soggetti pubblici e privati, legalmente costituiti da almeno tre anni, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili nell'attività di impresa
- Presentare nello statuto la finalità di promozione della musica e/o della danza, ovvero dimostrare una consolidata esperienza nel settore
- Svolgere attività continuativa di promozione della musica e/o della danza da almeno tre anni in Lombardia oppure svolgere diretta attività di produzione della danza da almeno tre anni in Lombardia e avere sede legale in Lombardia.

3. Linee di intervento e tipologie progettuali

In relazione a quanto previsto dagli strumenti di programmazione triennale e annuale sono individuate le seguenti linee di intervento:

A. Progetti annuali di promozione e diffusione della Musica

B. Progetti annuali di produzione, promozione e diffusione della danza.

4. Dotazione Finanziaria

La dotazione dell'Invito è pari a 328.000,00 euro, salvo eventuale successiva integrazione di risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, così suddivise sulle due linee previste e descritte al punto precedente:

- 188.000 euro per progetti presentati sulla linea A di promozione e diffusione della Musica
- 140.000 euro per progetti presentati sulla linea B di produzione, promozione e diffusione della danza.

5. Soglie minime di accesso e quota di cofinanziamento

I progetti dovranno avere un costo complessivo non inferiore alle soglie minime di seguito indicate:

- 85.000 euro per le attività di promozione e diffusione della Musica
- 60.000 euro per le attività di produzione, promozione e diffusione della Danza

Per tutte le tipologie di attività, il progetto presentato dovrà prevedere da parte del soggetto richiedente un cofinanziamento minimo pari al 50% del costo totale, garantito da risorse proprie o da finanziamenti di soggetti terzi, pubblici e/o privati.

Il finanziamento regionale potrà risultare inferiore al disavanzo, in ogni caso non potrà essere superiore al 50% del costo del progetto indicato nella domanda e il soggetto richiedente dovrà garantire la copertura della quota non finanziata da Regione Lombardia.

6. Criteri di valutazione

Relativi al Soggetto

- *Capacità di sostenibilità economica*, intesa come orientamento a perseguire maggiori livelli di autonomia economico-finanziaria;
- *Capacità di operare in rete e/o in partnership*, intesa come capacità a operare in collaborazione tra più soggetti e in modalità coordinate su progetti comuni o complementari, a diversi livelli di integrazione delle risorse;

*Relativi al Progetto presentato su **LINEA A - MUSICA***

- *Qualità della proposta progettuale*, relativamente alla qualità artistica e professionale, alla qualità della programmazione, alla presenza di elementi innovativi nell'offerta, alla capacità di diffusione dell'offerta sul territorio regionale, premi e riconoscimenti ricevuti;
- *Strategie di fidelizzazione del pubblico* (benefici, vantaggi, facilitazioni es. card, abbonamenti, ecc., finalizzati a rafforzare la relazione col proprio pubblico);
- *Azioni finalizzate alla creazione di nuovo pubblico*, attività di *audience development* e *audience engagement* per l'avvicinamento e la crescita di nuovi pubblici della cultura musicale;

*Relativi al Progetto presentato su **LINEA B - DANZA***

- *Qualità della proposta progettuale*, relativamente alla qualità artistica e professionale, alla qualità della programmazione, alla presenza di elementi innovativi nell'offerta, alla capacità di diffusione dell'offerta sul territorio regionale;
- *Numero e qualità delle nuove produzioni e/o coproduzioni*;

- *Strategie di fidelizzazione del pubblico* (benefici, vantaggi, facilitazioni es. card, abbonamenti, ecc., finalizzati a rafforzare la relazione col proprio pubblico);
- *Azioni finalizzate alla creazione di nuovo pubblico*, attività di *audience development* e *audience engagement* per l'avvicinamento e la crescita di nuovi pubblici della cultura coreutica;

Premialità:

Ai progetti, valutati secondo gli specifici criteri dei singoli Ambiti, che avranno ottenuto il punteggio minimo richiesto, saranno assegnate ulteriori premialità relative a una o più delle seguenti priorità:

1. Incentivo e supporto **ai giovani** nella fruizione del patrimonio culturale e/o nell'esercizio di attività culturali, stimolando lo sviluppo di nuove idee, sperimentazioni e forme di divulgazione, con l'obiettivo di rendere la cultura uno strumento di aggregazione e di vitalizzazione dei territori e delle comunità.
2. Sviluppo di un **progetto integrato** che, oltre alle attività prevalenti appartenenti al presente Ambito, prevede anche azioni strettamente coerenti e collegate al progetto stesso ma riferite a uno o più degli altri ambiti.
3. Azioni volte a favorire la partecipazione agli eventi culturali delle persone con **disabilità**.
4. Progetti presentati da **soggetti riconosciuti di rilevanza regionale per il triennio 2018-2020**.
5. Ai sensi dell'art. 20, comma 4 della l.r. 27 giugno 2008, n.19 nel caso di progetti presentati da comuni, è prevista una misura premiale per quelli istituiti a seguito della **fusione di due o più comuni contigui**, secondo le procedure previste dalla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Formazione Graduatoria

A seguito dell'applicazione dei criteri di valutazione e delle eventuali premialità saranno definite due graduatorie di merito, una sulla linea A e una sulla linea B, in base al punteggio ottenuto. Saranno finanziati i soggetti che otterranno un punteggio superiore al punteggio minimo richiesto, che sarà stabilito nell'invito pubblico.

7. Determinazione del contributo

L'entità del contributo regionale sarà determinata tenendo conto del punteggio ottenuto e del costo complessivo del progetto.

8. Aiuti di Stato

Sarà valutato caso per caso se i progetti presentati siano configurabili, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato, tenendo in considerazione le Linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Qualora il progetto presentato sia configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato, il contributo di cui al presente Ambito è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Europeo.

9. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è la Dirigente Pro tempore della Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini.

Allegato A9**AMBITO 9 - PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA ED AUDIOVISIVA – ART. 33
L.R. 25/2016****INDICE**

- 1. Obiettivi**
- 2. Soggetti beneficiari**
- 3. Tipologie progettuali**
- 4. Dotazione finanziaria**
- 5. Costo minimo del progetto e quota di cofinanziamento**
- 6. Criteri di valutazione**
- 7. Determinazione del contributo**
- 8. Aiuti di Stato**
- 9. Responsabile del procedimento**

1. Obiettivi

Il presente invito prevede l'aiuto ai progetti di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva realizzati da soggetti pubblici e privati.

Regione Lombardia intende sostenere progetti che mirano a promuovere la fruizione dello Spettacolo come fattore di aggregazione e di sviluppo economico e sociale dei cittadini e del territorio di appartenenza. In particolare intende:

- Promuovere la cultura cinematografica ed audiovisiva;
- Qualificare ed ampliare la diffusione e la circuitazione dell'offerta di cinema e audiovisivo;
- Valorizzare le capacità di costituire forme di partenariato proponendo progetti integrati anche a livello internazionale;
- Favorire l'ampliamento e la diversificazione della domanda con particolare attenzione ai giovani anche attraverso azioni mirate di avvicinamento, di formazione e fidelizzazione del pubblico;
- Promuovere l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione anche attraverso l'integrazione di diverse forme espressive;
- Promuovere il ricambio generazionale;
- Valorizzare la capacità gestionale e la sostenibilità economica del progetto culturale;
- Valorizzare il radicamento e l'identità territoriale lombarda.

2. Soggetti beneficiari

I beneficiari ammissibili sono soggetti pubblici e privati, legalmente costituiti da almeno tre anni, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili nell'attività di impresa, che presentino nello statuto la finalità di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva, ovvero dimostrino una consolidata esperienza nel settore, e che svolgano la loro attività di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva in modo continuativo da almeno tre anni in Lombardia.

3. Tipologie progettuali

Si prenderà in considerazione il progetto artistico "core", quale, ad es. rassegne, festival, circuiti, progetti speciali di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva e le attività complementari, in particolar modo quelle finalizzate alla promozione e formazione del pubblico.

Non saranno riconosciuti i progetti, con le relative spese, che prevedono attività di produzione, di pre-produzione e sovvenzioni alla distribuzione.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria dell'invito è pari a € 130.000,00, salvo eventuale successiva integrazione di risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

5. Costo minimo del progetto e quota di cofinanziamento

I Progetti dovranno avere un costo complessivo non inferiore alla soglia minima di € 20.000,00.

Per tutte le tipologie di attività, il progetto presentato dovrà prevedere da parte del soggetto richiedente un cofinanziamento minimo pari al 50% del costo totale, garantito da risorse proprie o da finanziamenti di soggetti terzi, pubblici e/o privati.

Il metodo di calcolo sarà quello del "funding gap" in base al quale l'importo del contributo regionale non dovrà superare quanto necessario per coprire il deficit tra ricavi e costi del budget di progetto (disavanzo).

Il finanziamento regionale potrà risultare inferiore al disavanzo, in ogni caso non potrà essere superiore al 50% del costo del progetto indicato nella domanda e il soggetto richiedente dovrà garantire la copertura della quota non finanziata da Regione Lombardia.

6. Criteri di valutazione

Relativi al Soggetto

- *Capacità di sostenibilità economica, intesa come orientamento a perseguire maggiori livelli di autonomia economico-finanziaria;*
- *Capacità di operare in rete e/o in partnership, intesa come capacità a operare in collaborazione tra più soggetti e in modalità coordinate su progetti comuni o complementari, a diversi livelli di integrazione delle risorse;*

Relativi al Progetto

- *Qualità della proposta progettuale, relativamente alla qualità artistica e professionale, alla qualità della programmazione, alla presenza di elementi innovativi nell'offerta, alla capacità di diffusione dell'offerta sul territorio regionale;*
- *Strategie di fidelizzazione del pubblico (benefici, vantaggi, facilitazioni es. card, abbonamenti, ecc., finalizzati a rafforzare la relazione col proprio pubblico);*
- *Azioni finalizzate alla creazione di nuovo pubblico, rivolte ad intercettare diversi target di popolazione da avvicinare alla cultura cinematografica.*

Ai progetti valutati secondo i sopracitati criteri, che avranno ottenuto il punteggio minimo richiesto, potranno essere assegnate delle premialità attinenti a una o più delle seguenti priorità:

1. incentivo e supporto ai **giovani** nell'esercizio di attività culturali, stimolando lo sviluppo di nuove idee, sperimentazioni e forme di divulgazione, con l'obiettivo di rendere la cultura uno strumento di aggregazione e di rivitalizzazione dei territori e delle comunità;
2. Sviluppo di **progetti integrati**, nei quali, oltre alle attività prevalenti appartenenti al presente ambito, siano anche previste azioni strettamente coerenti e collegate ai progetti stessi, riferite ad uno o più degli altri ambiti.
3. Promozione di azioni volte a favorire la partecipazione agli eventi culturali delle **persone con disabilità**.

Saranno inoltre riconosciute premialità nei casi in cui i progetti siano presentati da

- Soggetti che svolgono attività di promozione della cinematografia riconosciuti di rilevanza regionale ai sensi dell'art. 7 della l.r. 25/2016;
- Comuni, istituti a seguito di fusione di due o più comuni contigui, secondo le procedure previste dalla l.r. 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Formazione Graduatoria

A seguito dell'applicazione dei criteri di valutazione e delle eventuali premialità, sarà definita una graduatoria di merito in base al punteggio ottenuto. Saranno finanziati i soggetti che otterranno un punteggio superiore al punteggio minimo richiesto, che sarà stabilito nell'invito pubblico.

7. Determinazione del contributo

L'entità del contributo regionale sarà determinata tenendo conto del punteggio ottenuto e del costo complessivo del progetto.

8. Aiuti di Stato

Considerato che potranno essere presentati progetti di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza, sarà necessario valutare caso per caso il regime di aiuti applicabile.

Sarà applicato il Regolamento (UE) n. 651/2014 nel caso di finanziamenti progetti che hanno rilevanza economica o che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri.

Il cofinanziamento regionale sarà concesso sotto la forma di aiuti al funzionamento nei limiti del Regolamento comunitario N.651/UE/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. Ai sensi dell'art. 1 il regolamento si applica agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio.

In particolare i finanziamenti saranno concessi come aiuto in esenzione per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a), c), d), e) e nella forma di aiuti al funzionamento per le spese ammissibili dal par. 4 lett. a) e d) dello stesso art. 53.

Ai fini dell'ammissibilità al presente invito sono esclusi i soggetti che si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE in quanto applicabile, nel caso in cui ricorra l'aiuto di Stato.

Ai fini dell'erogazione dei contributi sarà verificato che i soggetti non siano destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589, nel caso in cui ricorra l'aiuto di Stato.

Nel caso in cui l'attività del progetto di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva non abbia rilevanza economica o non incida, nemmeno potenzialmente, sugli scambi degli Stati Membri, in quanto:

- o è finalizzata a sostenere la fruizione e la partecipazione delle comunità locali e a favorire la promozione di territori svantaggiati sul versante dell'offerta culturale;
- o presuppone una capacità di richiamare un'utenza esclusivamente di prossimità, stante la loro dimensione, portata e localizzazione;

la stessa attività non rileva ai sensi della normativa europea degli aiuti di stato.

La domanda del soggetto richiedente dovrà comprovare con elementi oggettivi l'esistenza di uno o di entrambi gli elementi di cui sopra rispetto all'attività finanziata dal contributo regionale.

9. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore della Struttura Giovani, Arti performative e multidisciplinari, Fund raising e Patrocini.

Allegato A10

AMBITO CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – ART. 38 L.R. 25/2016

Progetti di catalogazione del patrimonio culturale lombardo

Regione Lombardia intende sostenere per l'anno 2019 progetti di catalogazione, documentazione e studio del patrimonio culturale per la diffusione delle conoscenze, per la valorizzazione, anche digitale, dei beni e la promozione del territorio.

INDICE

1. Riferimenti normativi specifici
2. Modalità di intervento
3. Soggetti che possono accedere ai contributi
4. Beni oggetto dell'invito
5. Tipologie progettuali
6. Risorse finanziarie
7. Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento
8. Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto
9. Modalità e procedure

1. Riferimenti normativi specifici

- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
- L.r. 7 ottobre 2016, n. 25, artt. 12 e 38;
- Programma Triennale per la Cultura 2017-2019, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2016;
- Programma operativo annuale per la cultura – 2019, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2016.

2. Modalità di intervento

Invito alla presentazione di progetti per la catalogazione del patrimonio culturale e la valorizzazione, anche digitale, dei beni e la promozione territoriale dei contesti di riferimento.

3. Soggetti che possono accedere ai contributi

- A) Enti pubblici e soggetti privati senza fini di lucro, aventi la disponibilità dei beni o che siano stati individuati per la loro valorizzazione e/o gestione con atto formale;
- B) Enti pubblici aventi competenza territoriale sui beni oggetto dell'intervento;
- C) Università pubbliche e private della Lombardia, fondazioni e associazioni, in partenariato coi soggetti di cui al punto A.

4. Beni oggetto dell'invito

Beni architettonici, parchi e giardini di interesse storico con relative pertinenze decorative; beni e aree archeologiche; beni storico-artistici (compresi oggetti di design), etnoantropologici, storico-militari, fotografici, naturalistici; patrimonio scientifico e tecnologico, fondi fotografici, complessi collezionistici e raccolte.

5. Tipologie progettuali

Progetti di catalogazione e valorizzazione - anche digitale - del patrimonio musealizzato o diffuso sul territorio e di digitalizzazione di risorse informative, con utilizzo degli standard e degli strumenti SIRBeC (Sistema Informativo Regionale Beni Culturali), per le seguenti tipologie di attività:

- Nuove catalogazioni, prosecuzione o completamento di catalogazioni, revisione e aggiornamento di dati già disponibili nelle banche dati SIRBeC
- Riversamento informatico di schede e della relativa documentazione fotografica contenute in cataloghi scientifici a stampa
- Campagne fotografiche e/o digitalizzazione di immagini ad alta risoluzione, campagne di documentazione grafica a completamento di schede preesistenti
- Realizzazione di testi per percorsi tematici e/o territoriali relativi a beni o collezioni musealizzati o diffusi sul territorio già catalogati in SIRBeC e di pertinenza del soggetto presentatore.

6. Risorse finanziarie

Per il 2019 le risorse finanziarie disponibili a bilancio per catalogazione del patrimonio culturale sono quantificate complessivamente in 140.000,00 euro salvo eventuali successive integrazioni di risorse, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

7. Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto proposto dovrà avere un valore complessivo compreso tra 5.000,00 e 20.000,00 euro. Il soggetto presentante il progetto dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 30% del costo complessivo, con risorse proprie o con finanziamento di soggetti terzi.

8. Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

La selezione dei progetti - considerati gli obiettivi della l.r. 25/2016 nonché le priorità individuate dalla programmazione triennale e annuale - sarà svolta sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- capacità di diffondere la conoscenza, di aumentare la fruizione del patrimonio (da parte di pubblici diversificati e anche di persone con disabilità), di valorizzare e promuovere i contesti culturali e territoriali di riferimento, anche mediante la pubblicazione e fruizione in rete dei dati e l'utilizzo di piattaforme e servizi informatici di Regione Lombardia;
- qualità e sostenibilità del progetto in relazione alla precisione dei risultati attesi, alla congruità dei costi, alla adeguatezza dei profili professionali coinvolti e al potenziamento delle loro competenze, alla produzione di lotti catalografici compiuti anche rispetto al livello di completamento del catalogo dei beni;
- rilevanza/priorità dell'intervento in relazione al contesto culturale e territoriale di appartenenza dei beni e/o all'urgenza della loro catalogazione con particolare riferimento al rischio di degrado o di furto;
- supporto alla promozione e organizzazione di attività culturali e di educazione al patrimonio, incentivazione della fruizione del patrimonio diffuso e potenziamento dei luoghi della cultura come centro di riferimento del territorio;
- rete di partenariato e partecipazione attiva di soggetti del territorio, con competenze diversificate, nella realizzazione del progetto;
- azioni di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati con coinvolgimento del pubblico;
- percentuale di cofinanziamento in misura superiore al minimo previsto, pari al 30% del costo complessivo del progetto.

Ai progetti presentati tramite invito potranno essere assegnate premialità, secondo modalità e misure indicate nell'Invito stesso.

9. Modalità e procedure

L'invito alla presentazione di progetti - nel quale saranno indicate le modalità e i termini di presentazione delle proposte, i requisiti di partecipazione, le modalità di applicazione dei criteri di

valutazione nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici - sarà approvato con atto dirigenziale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande e la valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili saranno condotte da apposito Nucleo di valutazione. Per la selezione, saranno utilizzati i criteri sopra riportati che verranno dettagliati negli atti di pubblicazione dell'Invito.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.s. 15 marzo 2019 - n. 3500

Esami di qualifica e di diploma professionale dei percorsi di IEFP della Regione Lombardia. Disposizioni applicative per l'anno scolastico e formativo 2018/2019

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E DIRITTO ALLO STUDIO

Visti:

- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19, «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e in particolare gli articoli 10 «Sistema di certificazione» e 11 «Natura ed articolazione dell'offerta»;
- la l.r. 15 ottobre 2015, n. 30, «Qualità, innovazione e internazionalizzazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul Sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul Mercato del lavoro»;
- il decreto 20 dicembre 2013, n. 12550, «Approvazione delle Indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. n.19/2007)»;
- il decreto 28 febbraio 2014, n. 7214, «Procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di II Ciclo»;
- la d.g.r. 17 gennaio 2018, N. 7765, «Programmazione del sistema unitario lombardo di istruzione, formazione e lavoro per l'anno scolastico e formativo 2018/2019», Allegato «D», Linee guida per la costituzione del nuovo elenco regionale dei presidente delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale: requisiti, criteri di accesso e procedure di nomina;

Visti altresì:

- il decreto interministeriale del 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 29 aprile 2010, con cui è stata avviata la messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale del II Ciclo, ai sensi dell'art. 27 comma 2 del d.lgs. n. 226/2005;
- l'Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011, concernente gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al d.lgs. n. 226/2005;
- il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 18 gennaio 2011, n. 4, Adozione delle linee guida di cui all'Allegato A dell'intesa del 16 dicembre 2010 riguardante organici raccordi tra i percorsi professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- il decreto interministeriale del 11 novembre 2011, Recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011;
- il decreto 4 agosto 2015, n. 6643, Aggiornamento del Repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e integrazione del quadro degli standard formativi minimi di apprendimento del sistema di istruzione e formazione professionale di Regione Lombardia;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Richiamato il Protocollo di intesa per l'erogazione da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale dell'offerta di IEFP in regime di sussidiarietà, sottoscritto tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 30 ottobre 2017;

Richiamata la d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX/3318, con cui sono state stabilite le date relative al calendario scolastico regionale;

Richiamato infine il decreto 14 aprile 2017, n. 4377, «Esami di qualifica e di diploma professionale dei percorsi IEFP della Re-

gione Lombardia. Disposizioni applicative dall'anno scolastico e formativo 2016/2017» che, tra le altre cose, approva i formati degli attestati di qualifica, di diploma e delle competenze, da completare con i rispettivi loghi in dipendenza delle fonti di finanziamento dei rispettivi percorsi formativi;

Ritenuto di approvare le disposizioni applicative e integrative alla disciplina regionale in materia di esami di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2018/2019, di cui all'Allegato A «Esami di qualifica e di diploma professionale - Percorsi di Istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia - Disposizioni applicative per l'anno scolastico e formativo 2018/2019», parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che le suddette disposizioni sono finalizzate a:

- richiamare, dettagliare operativamente e, dove necessario, integrare le procedure regionali in materia, di cui ai citati decreti n. 12550/2013 e n. 7214/2014, a uso delle istituzioni formative, delle commissioni di esame e dei loro presidenti;
- stabilire le date in cui si svolgeranno le prove centralizzate d'esame relative all'anno formativo 2018/2019;
- disciplinare la possibilità di accesso agli esami da parte di candidati esterni, prevedendo, per una semplificazione procedurale, la presentazione delle istanze direttamente alle istituzioni formative che dovranno valutare i crediti formativi dei candidati ammessi;
- disciplinare l'accesso agli esami da parte degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 81/2015;
- disciplinare lo svolgimento dell'esame di abilitazione per figure professionali normate;
- prevedere per gli studenti coinvolti nella sperimentazione attivata con il decreto 4 agosto 2016, n. 7835, la possibilità di sostenere l'esame finale del proprio percorso formativo;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato a seguito di una preventiva informazione nei confronti di una rappresentanza delle istituzioni formative e della dirigenza dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

Dato atto altresì che il presente provvedimento è adottato in coerenza con i termini fissati per lo svolgimento degli esami dei percorsi formativi di Istruzione e formazione professionale di qualifica e di diploma, al fine di consentire in tempo utile l'organizzazione lo svolgimento degli stessi anche in relazione al calendario scolastico regionale;

Atteso che il presente atto non comporta impegno di spesa;

Visti:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale;
- la d.g.r. 4 aprile 2018, n. 5, I Provvedimento organizzativo - XI Legislatura e s.m.i., con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi delle Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le disposizioni applicative e integrative alla disciplina regionale in materia di esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionali, necessarie per lo svolgimento degli esami di qualifica e diploma per l'anno formativo 2018/2019, di cui all'Allegato A «Esami di qualifica e di diploma professionale - Percorsi di Istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia - Disposizioni applicative dall'anno scolastico e formativo 2018-2019», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, alle Province, alle Istituzioni Scolastiche e Formative che erogano percorsi triennali e di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale, agli Uffici Territoriali Regionali;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale istituzionale di Regione Lombardia all'indirizzo www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi, nonché sul BURL.

Il dirigente
Paolo Diana

Allegato A



**ESAMI DI QUALIFICA E DI DIPLOMA PROFESSIONALE
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Disposizioni applicative per l'anno scolastico e formativo 2018-2019

1. PREMESSA

Le presenti disposizioni contengono misure applicative e integrative di quanto previsto dalla regolamentazione regionale in materia di esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in particolare:

- punto 4.5.2. dell'Allegato A al **Decreto n. 12550/2013** "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (Art. 22 LR n. 19/07)", di seguito richiamato come "Indicazioni": requisiti di ammissione degli allievi all'esame conclusivo per il conseguimento delle certificazioni finali, attribuzione del credito formativo, fisionomia e validità della Commissione, tipologia delle prove e punteggi;
- punti 2.1. e 2.4. dell'Allegato 1al **Decreto n. 7214/2014** "Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo delle Regione Lombardia in attuazione del DDUO n. 12550 del 20/12/2013", di seguito richiamato come "Procedure".

2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E QUOTE ORARIE

Le "Procedure", al punto 3, hanno stabilito che le Istituzioni scolastiche e formative sono tenute all'applicazione delle disposizioni regolamentari (le "Indicazioni" e le "Procedure") per tutte le classi (prime, seconde, terze e quarte) a decorrere dall'a.f. 2015-2016. Pertanto:

- gli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA), relativi alle competenze di base e tecnico-professionali, il cui raggiungimento costituisce condizione di ammissione all'esame, trovano riferimento negli allegati 2) e 3) delle "Procedure";
- i parametri delle quote orarie destinate allo sviluppo degli apprendimenti di base e tecnico professionali, trovano riferimento nelle "Indicazioni" ai punti 2.10.2. e 2.11.

3. CANDIDATI ESTERNI (“PRIVATISTI”)

Il punto 4.5. delle “Indicazioni” prevede l’accesso agli esami di qualifica e di diploma da parte di candidati esterni presso le istituzioni formative iscritte nella sezione A dell’Albo dei soggetti accreditati, di cui all’art. 25 della L.R. n. 19/2007, e le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

A. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I requisiti di ammissibilità dei candidati esterni sono i seguenti:

- età non inferiore a 18 anni, età minima prevista per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione (DDIF), oppure aver frequentato 12 anni complessivamente nei percorsi di istruzione e di formazione, quest’ultimo anche nella modalità dell’ap-prendistato;
- certificazione finale di un ciclo di istruzione o di un percorso formativo precedente. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario presentare copia del titolo e relativa traduzione asseverata (per i titoli conseguiti negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera) e dichiarazione di valore (per i titoli conseguiti in tutti gli altri Paesi);
- inoltre, per l’esame di diploma: attestato di Qualifica IeFP o di altro percorso di istruzione (conseguito nell’ordinamento previgente di cui al D.P.R. n. 87/2010) di profilo formativo-professionale coerente.

Non possono essere ammessi gli allievi che risultano iscritti a un percorso del sistema educativo di Istruzione e Formazione di secondo ciclo, o che non si siano formalmente ritirati dallo stesso entro il 31 marzo dell'anno formativo in cui si svolge l'esame.

B. MODALITÀ DI AMMISSIONE ALL’ESAME

La domanda deve essere presentata direttamente dagli interessati ai centri di formazione professionale e alle istituzioni scolastiche utilizzando il modello di cui all’Allegato A1, corredato dalle richieste certificazioni e dichiarazioni sostitutive e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione del curriculum formativo e professionale del candidato. Alla richiesta devono essere allegati fotocopie di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, sia del dichiarante che del candidato, se non coincidenti. Le domande devono pervenire **entro 30 giorni dalla data di svolgimento degli esami**.

C. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE

Le istituzioni riceventi, verificata la completezza delle domande pervenute entro i termini stabiliti, ammettono il candidato alla valutazione preliminare e agli esami, nel rispetto del numero massimo di quattro candidati esterni per ogni commissione, salvo particolari casistiche, da verificare con Regione Lombardia. A tal fine viene considerato l’ordine cronologico delle domande pervenute.

L’istituzione scolastica o formativa accerta i requisiti di ammissibilità del candidato secondo quanto previsto dal punto 2.4.9 dell’Allegato A alle “Procedure”: un’apposita commissione

interna composta dal Responsabile della certificazione di competenza e da almeno due docenti formatori appositamente designati, sulla base dell'esame della documentazione, accerta il raggiungimento di tutti gli OSA dell'ordinamento IeFP, anche attraverso la somministrazione di apposite prove o la richiesta di ulteriore documentazione, se ritenuto necessario. La commissione quindi determina il credito formativo ai fini dell'ammissione all'esame (punteggio minimo di 18 e massimo di 30 punti).

D. FIGURE NORMATE

I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere l'esame abilitante per acconciatore e per estetista nella stessa sessione d'esame di IeFP.

E. DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI

Le istituzioni formative sono tenute a conservare la documentazione relativa all'ammissione e alla valutazione dei crediti formativi, per le necessarie verifiche da parte dei presidenti delle commissioni d'esame.

Al fine dei controlli da parte degli uffici regionali, copia della documentazione presentata dai candidati esterni deve essere trasmessa per conoscenza a Regione Lombardia, corredata da tabella riassuntiva per singolo ente formativo/istituzione scolastica, da compilare secondo il modello che verrà reso disponibile, all'indirizzo: ***privatisti_iefp@regione.lombardia.it***.

4. PERCORSI SPERIMENTALI DI IEFP IN COLLABORAZIONE CON I CENTRI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (CPIA)

Gli studenti coinvolti nella sperimentazione attivata con il Decreto 4/8/2016, n. 7835, che possono sostenere l'esame finale del proprio percorso formativo nel corrente anno, sono equiparati a tutti gli effetti ai candidati esterni, fatte salve le seguenti specifiche deroghe alla disciplina riportata al paragrafo 3:

- gli studenti, purché in possesso dei requisiti per l'accesso all'esame, possono essere ammessi indipendentemente dall'età anagrafica;
- possono essere ammessi più di quattro studenti per ogni commissione d'esame, vista la specificità dell'intervento svolto.

Tali studenti, inoltre, a fronte di documentata motivazione, possono eventualmente essere ammessi a sostenere l'esame nella sessione suppletiva di settembre.

5. ALLIEVI AGGREGATI

Le Istituzioni scolastiche o formative presentano domanda all'Ufficio regionale competente per eventuali allievi aggregati di cui al punto 2.4.8 delle "Procedure". La domanda deve essere inviata alla casella di posta ***privatisti_iefp@regione.lombardia.it*** entro 30 giorni dalla data dell'esame (da segnalare anche a Maria Vignola, mail ***maria_vignola@regione.lombardia.it***).

6. Percorsi personalizzati per allievi disabili

Gli studenti che abbiano concluso interamente il percorso formativo e abbiano raggiunto, a giudizio dell'equipe dei docenti, gli obiettivi previsti dalla progettazione del percorso, in riferimento agli obiettivi professionali e agli standard minimi di cui alle indicazioni regionali, possono sostenere in qualità di aggregati gli esami finalizzati al rilascio di qualifica, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa regionale.

Qualora non ci fossero percorsi leFP di qualifica o indirizzo corrispondente al Percorso Personalizzato per Allievi Disabili ai quali aggregare gli alunni, o qualora l'istituzione formativa lo ritenga opportuno, in accordo con la Regione, può essere richiesta l'istituzione di una specifica commissione d'esame.

7. Indicazioni per le prove equipollenti

Le prove equipollenti di cui al punto 2.4.11 delle "Procedure" devono essere predisposte nel rispetto delle seguenti specifiche indicazioni:

COMUNICAZIONE IN LINGUA ITALIANA

Contenuti: Una breve produzione, 10 domande di comprensione, 5-7 domande di lingua (punteggiatura, coerenza testuale, semantica), 8-10 domande di ortografia; 8-10 domande di lessico su unico stimolo.

Processi: comprendere un testo scritto ed essere in grado di elaborarne uno senza errori.

Tipologia: la scelta fra le diverse tipologie di quesiti (aperta, aperta a risposta univoca o chiusa a risposta unica o multipla), è possibile per tutti i contenuti da proporre. Le tipologie della prova di ortografia, potrà essere definita in sede di preparazione della prova equipollente in relazione al Piano Educativo Individualizzato (PEI).

COMPETENZA MATEMATICO-SCIENTIFICA

Contenuti: Algebra, Geometria, Statistica e probabilità, Relazioni e Funzioni con una parte (da definirsi nel caso di prove equipollenti) relativa ad articolazioni professionali specifiche. Per individuazione più precisa fare riferimento alle prove precedenti fornite.

Processi: conoscere ed applicare concetti, proprietà, algoritmi e procedure, ragionare modellizzando, risolvendo problemi, utilizzando gli strumenti della matematica per il trattamento quantitativo dell'informazione.

Tipologia di prove: Questionario a risposta aperta o quesiti strutturati con risposta chiusa a risposta unica o multipla e/o a risposta aperta univoca.

La scelta fra le diverse tipologie, possibile per tutti i contenuti da proporre potrà essere definita in sede di preparazione della prova equipollente in relazione al Piano Educativo Individualizzato (PEI).

COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE

Contenuti: strutture grammaticali e sintattiche di base.

Processi: comprensione e produzione scritta relativa ad argomenti di vita quotidiana (famiglia, scuola, tempo libero).

Tipologia delle prove: questionario a risposta aperta o quesiti strutturati con risposta chiusa a risposta unica o multipla e/o a risposta aperta univoca.

La scelta fra le diverse tipologie, possibile per tutti i contenuti da proporre potrà essere definita in sede di preparazione della prova equipollente in relazione al Piano Educativo Individualizzato (PEI).

8. MISURE PER GLI ALLIEVI AFFETTI DA DISTURBI DI APPRENDIMENTO E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per i candidati affetti da disturbi di apprendimento si rinvia a quanto previsto dalle "Procedure" al punto 2.4.12.

Per candidati con bisogni educativi speciali (BES), dovuti a disturbi evolutivi specifici e/o a svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, formalmente individuati dal consiglio di classe, possono essere fornite dal medesimo consiglio indicazioni per consentire loro di sostenere adeguatamente l'esame. La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive dei candidati BES. A tal fine il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Le motivazioni di ammissione all'esame, le modalità e i criteri di adozione di misure compensative devono essere adeguatamente documentate alla commissione e devono trovare evidenza nel verbale d'esame.

9. SESSIONI D'ESAME E PROVE CENTRALIZZATE

Sono previste 4 sessioni di esame per l'anno formativo 2018/2019:

1. **sessione ordinaria d'esame (prova centralizzata il 4 giugno 2019)** per gli studenti dei percorsi triennali e in apprendistato (qualifica) e per gli studenti dei percorsi di quarto anno e in apprendistato (diploma);
2. **sessione suppletiva di esame (prova centralizzata il 5 settembre 2019)** per gli studenti dei percorsi triennali e in apprendistato (qualifica) e per gli studenti dei percorsi di quarto anno e in apprendistato (diploma), anche come sessione ordinaria per i percorsi in apprendistato;
3. **sessione straordinaria d'esame (prova centralizzata il 10 dicembre 2019)** rivolta ai percorsi in apprendistato sia per la qualifica che per il diploma;
4. **sessione straordinaria d'esame (prova centralizzata il 24 marzo 2020)** rivolta ai percorsi in apprendistato sia per la qualifica che per il diploma.

Con riferimento alla prova professionale, l'istituzione formativa o scolastica è tenuta a predisporre una griglia standard per la valutazione e certificazione dei risultati, in cui trovano evidenza gli elementi minimi indicati al punto 2.4.10 delle "Procedure".

I tempi di esecuzione devono essere coerenti con il contenuto tecnico-professionale della prova.

10. APPRENDISTI

Le prove per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 167/2011 e dell'art. 43 del D.Lgs n. 81/2015, dovranno svolgersi nelle stesse date sopra previste: possono essere ammessi agli esami gli apprendisti che concludono il periodo formativo minimo di 6 mesi previsto dal contratto entro il medesimo mese in cui è prevista la sessione d'esame.

11. ATTESTATI E VERBALE

Gli Attestati di competenza e di Qualifica e di Diploma Professionale sono compilati attraverso specifica procedura presente nel sistema informativo regionale, direttamente da parte delle istituzioni formative, firmati dal rispettivo legale rappresentante, secondo i format di cui agli allegati A.1, A.2 e A.3 del decreto 14/4/2017, n. 4377.

Ai fini del rilascio degli attestati le istituzioni formative e le Istituzioni scolastiche devono compilare puntualmente i campi previsti nel sistema informativo, con particolare riferimento all'ammissione agli esami, alla idoneità e al voto finale.

12. FIGURE NORMATE

L'abilitazione all'esercizio delle professioni di **acconciatore** e di **estetista** (ai sensi delle leggi n. 174/2005 e n. 1/1990) può essere acquisita solo ed esclusivamente nei casi previsti dalle leggi di settore.

In particolare le suddette abilitazioni si acquisiscono con il superamento dello specifico esame abilitante previsto dalla normativa, a seguito di frequenza del quarto anno di un percorso formativo di leFP – con ammissione all'esame di diploma, oppure di un percorso annuale di specializzazione extra DDIF (cui possono accedere candidati maggiorenni che hanno frequentato il corso biennale di cui alle citate leggi, oppure candidati minorenni in possesso della corrispondente Qualifica di leFP). Nel primo caso, ovvero a seguito di frequenza del quarto anno di leFP, con ammissione all'esame di diploma, gli aventi diritto possono, in concomitanza con l'esame leFP, accedere a un secondo contestuale esame finalizzato al conseguimento dell'abilitazione professionale con l'attestato di specializzazione.

Pertanto il diploma professionale di leFP non è abilitante all'esercizio della professione.

Gli allievi risultati non idonei all'esame di diploma possono comunque risultare idonei all'esame abilitante e pertanto ottenere il relativo attestato. Per gli allievi risultati non idonei nell'esame abilitante, la Commissione deve esprimere e documentare in modo valido e adeguato le motivazioni che hanno indotto alla valutazione di non idoneità. La relativa documentazione deve essere tenuta agli atti dell'Istituzione formativa. In coerenza con

quanto stabilito nel decreto 20/12/2012, n. 12453, gli allievi dichiarati non idonei al termine dell'esame abilitante, dovranno frequentare un percorso personalizzato extra DDIF per colmare le carenze che hanno determinato la non idoneità. Relativamente a tale caso, si ricorda che è possibile riconoscere crediti formativi e tradurli in una riduzione delle ore standard del percorso fino a un massimo del 50%, applicando quanto stabilito nel paragrafo 2.3.2 dell'allegato A) al decreto n. 12453/2012.

Le due commissioni d'esame sono costituite con il medesimo Presidente nominato dalla Regione e, per la parte abilitante, si avvalgono di un commissario certificatore delle competenze/responsabile della certificazione delle competenze nominato dall'Istituzione formativa e un rappresentante della stessa istituzione, scelto tra docenti e coordinatore del corso, così come previsto dal Decreto regionale n. 4747/2011, per la figura di acconciatore, e dal Decreto regionale n. 4128/2013, per la figura dell'estetista. La Commissione d'esame è validamente costituita con la presenza di tutti e tre i componenti.

Nella riunione preliminare le due commissioni d'esame operano di norma congiuntamente, al fine di procedere alle operazioni necessarie, elaborando il calendario che stabilisce le giornate dedicate all'esame dei candidati che intendono conseguire l'abilitazione professionale. Le due commissioni possono valutare di far svolgere un'unica prova professionalizzante per entrambi gli esami, finalizzata ad accertare tutte le competenze previste anche ai fini dell'abilitazione. E' invece necessario sostenere una specifica prova scritta, anche in forma di test, e una prova orale interdisciplinare.

Le Commissioni per gli esami abilitanti devono essere in grado di valutare il raggiungimento degli obiettivi considerando le specifiche e diversificate competenze (in particolare per l'abilitazione alla professione di estetista fare riferimento al D.M. n. 392/94).

13. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Nell'albo delle comunicazioni, relativamente sia all'ammissione che alla pubblicazione dei risultati finali, nonché negli Attestati rilasciati, non deve essere fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove e delle eventuali differenziazioni delle stesse per allievi disabili e/o affetti da DSA. Non deve essere fatta menzione neanche delle modalità di svolgimento delle prove e della differenziazione attraverso misure compensative in caso di BES.

14. PRESIDENTI COMMISSIONI D'ESAME: NOMINA, GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE

Il Presidente delle Commissioni d'esame è nominato dalla Regione ai sensi delle Procedure, della D.G.R. n. 7765/2018 e dei relativi decreti attuativi.

La nomina deve essere svolta attingendo dall'elenco regionale, sulla base di un'istruttoria condotta dagli uffici regionali (centrali e territoriali) e secondo le procedure di seguito descritte:

- l'individuazione avviene secondo l'ordine alfabetico e la provincia di residenza degli iscritti, al fine di garantire il criterio dell'economicità: l'ufficio regionale estrae a sorte la lettera alfabetica da cui iniziare la chiamata; e avvalendosi della possibilità di supporto da parte di propri uffici territoriali, si procede a chiedere in ordine alfabetico la disponibilità degli iscritti e ad assegnare, verificata la loro disponibilità, i presidenti alle commissioni costituite;
- in caso di esaurimento delle disponibilità dei residenti su base provinciale, gli uffici procedono a contattare i candidati domiciliati su base provinciale e, successivamente, i candidati ancora disponibili anche se residenti e/o domiciliati in altre province, secondo il criterio di vicinanza alla sede formativa;
- i suddetti criteri di individuazione e nomina possono subire deroghe in casi di urgenza e per la necessità di sostituire tempestivamente un presidente. In tali casi si procede in base alla disponibilità degli idonei in elenco, anche in rapporto al carico di lavoro richiesto;
- in caso di esaurimento dell'elenco, possono essere incaricati a titolo gratuito dipendenti del sistema regionale in possesso dei requisiti richiesti;
- i presidenti nominati possono assumere la presidenza di un numero variabile di commissioni d'esame che si svolgano nella medesima sede di una istituzione formativa, entro limiti compatibili con lo svolgimento dei lavori di valutazione.

La designazione deve essere fatta in considerazione delle cause di incompatibilità e conflitto di interesse. Il presidente di commissione non può essere nominato su percorsi formativi in cui ha svolto, nel triennio precedente, incarichi di docenza, coordinamento, direzione o tutoraggio. Costituisce inoltre condizione di incompatibilità per la nomina a presidente l'aver avuto, nell'anno precedente alla data di svolgimento dell'esame, rapporti per motivi professionali con l'organismo di formazione interessato.

Ai Presidenti delle Commissioni d'esame è attribuito un **gettone di presenza** di € 80,00 lorde, oltre IRAP e IVA se dovute, per ciascun turno. Non è previsto alcun compenso per gli altri componenti delle Commissioni esaminatrici.

Si intendono per diurni i turni del mattino effettuati dalle ore 8 alle ore 13, del pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19 e serali quelli che si svolgono dopo le ore 19.

Il compenso scatta qualora il turno abbia una durata minima di 3 ore. Sono da considerarsi turni, anche se di durata inferiore alle 3 ore, se non effettuati in continuità con le altre operazioni, sia la riunione preliminare che quella di scrutinio finale.

Sarà possibile riconoscere un doppio gettone qualora venga effettuato un unico turno ininterrotto di almeno 6 ore nell'arco della giornata. Non vengono riconosciuti più di due gettoni giornalieri, salvo che nei casi di esami dei corsi serali.

Il gettone di presenza deve essere calcolato per turni di effettiva presenza. In caso di nomina in più commissioni, va attribuito un solo gettone per turno.